



CITTÀ DI MODUGNO
Città metropolitana di Bari

Documento di raffronto delle NTA
ALLEGATO B

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14/06/2017

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	------------------------------	--------------------------------

TITOLO I			
Disposizioni generali	Disposizioni generali	Disposizioni generali	
<p>Art.1 Elementi costitutivi del P.R.G. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale gli elaborati e le tavole di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. relazione 2. norme di attuazione 3. regolamento edilizio 4. tav. serie 1. corografie 1 : 25.000 e 1 : 10.000 5. tav. serie 2. viabilità 1 : 5.000 6. tav. serie 3. servizi 1 : 5.000 7. tav. serie 4. zonizzazione 1 : 5.000 8. tav. serie 5. comparti 1 : 5.000 9. tav. serie 6. zonizzazione 1 : 2.000 10. tav. serie 7 legenda 	<p><u>Art. 1 - Elementi costitutivi, efficacia ed attuazione del P.R.G.C.</u></p> <p>L'efficacia del P.R.G.C. ed il conseguente controllo del Comune sull'attività edilizia e di trasformazione del suolo si estendono su tutto il territorio comunale, ed il P.R.G.C. deve considerare la totalità del territorio comunale ... (art. 1 Legge 19/11/1968 n. 1187 sostitutivo dell'art. 7 della legge urbanistica 17/8/1942 n. 1150).</p> <p>Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire le costruzioni esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve richiedere apposito Permesso di Costruire al Sindaco, in osservanza del DPR n. 380/01.</p> <p>Pertanto qualsiasi uso del suolo e qualsiasi destinazione, edificatoria e non, del medesimo sono soggetti alle vigenti leggi, al Piano Regolatore Generale, alle presenti Norme di Attuazione ed al Regolamento Edilizio per quanto non in contrasto con le leggi successivamente emanate.</p> <p>Le disposizioni predette si intendono integrate e modificate dalla normativa di settore statale e regionale vigente e dalle loro eventuali successive modificazioni.</p> <p>Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale gli elaborati e le tavole di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione - Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento Edilizio - tav. serie 1. Corografie 1 : 25.000 e 1:10.000 - tav. serie 2. Viabilità 1 : 5.000 	<p><u>Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.C.</u></p> <p>Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale gli elaborati e le tavole di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione - Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento Edilizio - tav. serie 1. Corografie 1 : 25.000 e 1:10.000 - tav. serie 2. Viabilità 1 : 5.000 - tav. serie 3. Servizi 1 : 5.000 - tav. serie 4. Zonizzazione 1 : 5.000 - tav. serie 5. Comparti 1 : 5.000 - tav. serie 6. Zonizzazione 1 : 2.000 - tav. serie 7. Legenda 	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 1 PAG. 26859</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
	<ul style="list-style-type: none"> - tav. serie 3. Servizi 1 : 5.000 - tav. serie 4. Zonizzazione 1 : 5.000 - tav. serie 5. Comparti 1 : 5.000 - tav. serie 6. Zonizzazione 1 : 2.000 - tav. serie 7. Legenda <p>Il Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Modugno riviene dalla Legge Urbanistica Fondamentale n. 1150 del 17 agosto 1942 e dalla Legge n. 765 del 6 agosto 1967, nonché dalla Legge Regionale n. 56 del 31 maggio 1980 "Tutela ed uso del Territorio", e l'attuazione avviene sulla base di Strumenti Urbanistici Secondari, definiti e disciplinati dal DPR n. 380/01 e dalla corrispondente L.R. n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni, in adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio della Regione Puglia (PUTT/P) e sulla base di Titoli Abilitativi quali la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la Denuncia di Inizio Attività (DIA) ed il Permesso di Costruire (PdC), disciplinati dal DPR n. 380/01 e smi.</p> <p>Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla erigenda costruzione (art. 31 Legge 1150/42 modificato). L'impegno di cui sopra comporterà lo scomputo parziale degli oneri urbanizzativi secondo le corrispondenti incidenze percentuali dovute dalla L.R. 53 del 3/6/1985 o secondo la effettiva percentuale come riveniente dalla relazione finanziaria allegata al Piano secondario della zona a cui il lotto di intervento si appartiene; • alla corresponsione del contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01, calcolato in conformità ai titoli III e IV L.R. 6/79 e successive modificazioni, fatti salvi i casi di esenzione così come previsti dall'art. 17 del DPR n. 380/01. 	

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<ul style="list-style-type: none"> • alla trascrizione a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento al manufatto consentito, dell'area che ha espresso la relativa volumetria (art. 29 L.R. 56/80). <p>Nel caso di piani esecutivi di zone di espansione i richiedenti il PdC rimborseranno al Comune le effettive spese realmente sostenute. Nella fattispecie la delibera consiliare di adozione del Piano stabilirà le aliquote relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in rapporto ai volumi, alle superfici edificabili e alle destinazioni di zona.</p> <p>Gli elaborati a corredo della richiesta di PdC sono elencati all'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale, che disciplina la procedura per la richiesta del PdC, gli adempimenti per il rilascio, i modi di attuazione, i modi di decadenza e quant'altro attiene il PdC stesso, nonché in appendice alle presenti NTA.</p> <p>Sono Strumenti Urbanistici Secondari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piani Particolareggiati di iniziativa comunale di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni, nonché agli artt. 19, 20, 21 L.R. 56/80, tra cui il Piano Particolareggiato dei Servizi (PPS); 2. Piani di Comparto di iniziativa pubblica e/o privata di cui all'art. 15 della L.R. n. 6/1979 (PUE); 3. "P.E.E.P." - Piani di zona per l'edilizia economica e popolare - di cui alla legge statale n. 167/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli artt. 19, 20, 21 L.R. 56/80; 4. "P.I.P." - Piani Particolareggiati per Insediamenti Produttivi - di cui all'art. 27 della Legge dello Stato n. 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli artt. 19, 20, 21 L.R. 56/80. Tali piani sono formati ed adottati senza la preventiva autorizzazione della Regione (art. 37 L.R. 56/80); 5. "Piani di Recupero" di cui al Titolo IV della legge dello Stato n. 457/1978, nonché agli artt. 22, 23, 24 L.R. 56/80; 6. "Piani di Lottizzazione" di cui all'art. 28 della Legge dello stato n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli artt. 25, 26, 27, 28 L.R. 		

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	------------------------------	--------------------------------

	<p>56/80; 7. Programmi di Recupero Urbano (PRU).</p> <p>I Piani di cui sopra, nel caso attengano ad aree di nuovi insediamenti civili o industriali, oltre gli elaborati previsti dalle leggi di riferimento, devono ricomprendere anche la Relazione Geologica relativa all'intera area o maglia interessata.</p> <p>Per la corretta attuazione del P.R.G.C., l'Amministrazione Comunale redige un P.P. dei Servizi finalizzato a coordinare le preesistenze e le previsioni di aree e di manufatti destinati a tali scopi, ai sensi della L.R. n° 56/80.</p> <p>Il P.P. dei Servizi dovrà contenere:</p> <p>a. la tipizzazione degli usi di tutte le aree esistenti o previste per soddisfare il fabbisogno per il periodo di validità del PPS, destinate a standards e servizi di quartiere ex D.M. 1444/68; b. la verifica dei raggi di influenza - ovvero dei bacini di utenza - di ciascun servizio al fine di razionalizzarne eventualmente la dislocazione e integrarne la dotazione;</p> <p>c. la determinazione delle carenze esistenti a carico delle zone omogenee già edificate al fine di indirizzarne l'approntamento dei relativi strumenti urbanistici attuativi;</p> <p>d. il programma di orientamento per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale, con l'indicazione delle aree necessarie; rispetto a tale programma saranno coordinati i Programmi triennali comunali per le OO.PP. previste dalla legislazione vigente;</p> <p>e. la descrizione sommaria di ciascun opera pubblica ovvero di interesse pubblico programmata;</p> <p>f. l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente;</p> <p>g. il conto economico di massima del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione.</p> <p>Qualora il P.P. dei Servizi fosse decaduto o comunque inefficace, la proposta di localizzazione e tipologia d'uso delle</p>	
--	---	--

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	------------------------------	--------------------------------

	<p>aree a servizi é formulata in sede di proposta di piano attuativo. L'Amministrazione Comunale verificherà lo stato di attuazione del Piano contestualmente alla predisposizione del Piano Triennale delle OO.PP., che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale.</p> <p>Alla luce delle conclusioni di detta verifica, il Piano Particolareggiato dei Servizi potrà essere aggiornato, modificato e integrato.</p>		
<p>Art.2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, prevista dal p.r.g. e dal relativo programma pluriennale di attuazione, partecipa agli oneri relativi ed è subordinata a concessione autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme di legge e di P.R.G., come meglio specificato nei successivi articoli.</p>	<p>Art. 2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, prevista dal P. R. G. e dal relativo programma pluriennale di attuazione, partecipa agli oneri relativi ed è subordinata al rilascio del necessario provvedimento amministrativo ovvero alle modalità di autodenuncia previste dalle norme di legge e di P.R.G.C., come meglio specificato nei successivi articoli.</p>	<p>Art. 2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, prevista dal P. R. G., partecipa agli oneri relativi ed è subordinata al rilascio del necessario provvedimento amministrativo ovvero alle modalità di autodenuncia previste dalle norme di legge e di P.R.G.C., come meglio specificato nei successivi articoli.</p>	

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p>Art.3 Opere di urbanizzazione Le opere di urbanizzazione si distinguono, in conformità alle leggi vigenti, in primarie e secondarie. Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della L. R. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strade b) spazi di sosta e parcheggio c) rete fognante d) impianti di depurazione e) rete di distribuzione delle acque f) rete di distribuzione energia elettrica g) rete di distribuzione del gas h) rete telefonica i) pubblica illuminazione j) allacciamenti generali ed oneri ridotti k) verde attrezzato l) smaltimento rifiuti solidi <p>Sono opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi della L. R. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) asili nido b) scuole materne c) scuole elementari d) scuole medie e) edifici per il culto f) attrezzature socio - culturali g) attrezzature sanitarie h) attrezzature commerciali e mercati i) spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere 	<p>Art. 3 - Opere di urbanizzazione Le opere di urbanizzazione si distinguono, in conformità alle leggi vigenti, in primarie e secondarie. Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della L. R. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strade; b) spazi di sosta e parcheggio; c) rete fognante; d) impianti di depurazione; e) rete di distribuzione delle acque; f) rete di distribuzione energia elettrica; g) rete di distribuzione del gas; h) rete telefonica; i) pubblica illuminazione; l) allacciamenti generali ed oneri ridotti; m) smaltimento rifiuti solidi. <p>Sono opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi della L. R. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) asili nido; b) scuole materne; c) scuole elementari; d) scuole medie; e) edifici per il culto; f) attrezzature socio-culturali; g) attrezzature sanitarie; h) attrezzature commerciali e mercati; i) spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere; l) verde attrezzato. 	<p>Art. 3 - Opere di urbanizzazione Le opere di urbanizzazione si distinguono, in conformità alle leggi vigenti, in primarie e secondarie. Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della L. R. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strade; b) spazi di sosta e parcheggio; c) rete fognante; d) impianti di depurazione; e) rete di distribuzione delle acque; f) rete di distribuzione energia elettrica; g) rete di distribuzione del gas; h) rete telefonica; i) pubblica illuminazione; j) allacciamenti generali ed oneri ridotti; k) verde attrezzato l) smaltimento rifiuti solidi. <p>Sono opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi della L. R. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) asili nido; b) scuole materne; c) scuole elementari; d) scuole medie; e) edifici per il culto; f) attrezzature socio-culturali; g) attrezzature sanitarie; h) attrezzature commerciali e mercati; i) spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere. 	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 3 PAG. 26859</p>
<p>Art.4 Indici e parametri L'utilizzazione delle aree ai fini della edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso</p> <p><u>Art. 4.1. Destinazioni d'uso.</u> Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifico. Non possono essere consentite altre destinazioni.</p>	<p>Art. 4 - Indici e parametri L'utilizzazione delle aree ai fini della edificazione, così come consentita dallo strumento urbanistico anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri di seguito descritti.</p> <p><u>4.1. Destinazioni d'uso</u> Per ogni zona omogenea sono stabilite, dallo strumento urbanistico, le destinazioni d'uso prevalenti. In ciascun tipo di zona omogenea sono descritte nel testo normativo le eventuali destinazioni d'uso complementari o compatibili a quelle prevalenti e i relativi limiti al loro insediamento.</p>	<p>Art. 4 - Indici e parametri L'utilizzazione delle aree ai fini della edificazione, così come consentita dallo strumento urbanistico anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri di seguito descritti.</p> <p><u>4.1. Destinazioni d'uso</u> Per ogni zona omogenea sono stabilite, dallo strumento urbanistico, le destinazioni d'uso prevalenti. In ciascun tipo di zona omogenea sono descritte nel testo normativo le eventuali destinazioni d'uso complementari o compatibili a quelle prevalenti e i relativi limiti al loro insediamento.</p>	

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	------------------------------	--------------------------------

<p><u>Art. 4.2 .Sc Superficie comprensoriale.</u> È un'area a diverse destinazioni, pubbliche e private, sulle quali il P.R.G. prescrive il comparto (ex art. 15 legge regionale 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni) e ove l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto.</p> <p><u>Art.4.3 St Superficie territoriale.</u> È un'area a destinazione omogenea di zona, comprensiva delle aree per la viabilità secondaria (non indicata nelle tavole di piano) e per gli standards di cui agli artt. 3,4 e seg. del D.M. 1444/68, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento preventivo (piani particolareggiati o piani di lottizzazione). La St è misurata al netto delle zone destinate dal P.R.G. alla viabilità. (1) * "Superficie territoriale (St)"</p> <p><u>Art.4.4 Sf Superficie fondiaria.</u> È un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto, successivo o meno all'intervento preventivo (piani particolareggiati o piani di lottizzazione). La Sf è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. e agli standards di cui agli artt. 3,4 e seg. del D.M. 1444/68. (1) * "Superficie fondiaria (Sf)"</p> <p><u>Art.4.5 Ut Indice di utilizzazione territoriale.</u> È la massima superficie di piano Sp espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale St</p> <p><u>Art.4.6 Uf Indice di utilizzazione fondiaria.</u> È la massima superficie di piano Sp, espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria Sf.</p> <p><u>Art.4.7 Ic Indice di fabbricabilità o densità comprensoriale.</u> È il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie di comparto.</p> <p><u>Art.4.8 It Indice di fabbricabilità o densità territoriale.</u> È il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni</p>	<p><u>4.2 Sc Superficie comprensoriale</u> è un'area a diverse destinazioni, pubbliche e private, sulle quali il P.R.G.C. prescrive lo strumento attuativo del comparto (ex art. 15 legge regionale 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni) e ove l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto. La Sc è misurata al lordo delle zone destinate dal P.R.G.C. alla viabilità e comprende tutte le aree all'interno della perimetrazione indicata nelle tavole di piano.</p> <p><u>4.3 St Superficie territoriale</u> è un'area a destinazione omogenea di zona, comprensiva delle aree per la viabilità secondaria (non indicata nelle tavole di piano) e per gli standards di cui agli artt. 3, 4 e seg. del D.M. 1444/68, sulla quale il P.R.G.C. si attua a mezzo di intervento preventivo (piani particolareggiati o piani di lottizzazione). La St è misurata al netto delle zone destinate dal P.R.G.C. alla viabilità e in esso specificamente rappresentate negli elaborati grafici di piano.</p> <p><u>4.4 Sf Superficie fondiaria</u> è un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G.C. si attua a mezzo di intervento diretto (lotto edificatorio), successivo o meno all'intervento preventivo (piani particolareggiati, piani di comparto o piani di lottizzazione). La Sf è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità pubblica , sia esistente sia prevista dal P.R.G.C. e agli standards di cui agli artt. 3, 4 e seg. del D.M. 1444/68.</p> <p><u>4.5 Ut Indice di utilizzazione territoriale</u> è la massima superficie di piano Sp, espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale St.</p> <p><u>4.6 Uf Indice di utilizzazione fondiaria</u> è la massima superficie di piano Sp, espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria Sf.</p> <p><u>4.7 Ic Indice di fabbricabilità o densità comprensoriale</u> è il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie di comparto.</p> <p><u>4.8 It Indice di fabbricabilità o densità territoriale</u> è il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni</p>	<p><u>4.2 Sc Superficie comprensoriale</u> è un'area a diverse destinazioni, pubbliche e private, sulle quali il P.R.G.C. prescrive lo strumento attuativo del comparto (ex art. 15 legge regionale 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni) e ove l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto. La Sc è misurata al lordo delle zone destinate dal P.R.G.C. alla viabilità e comprende tutte le aree all'interno della perimetrazione indicata nelle tavole di piano.</p> <p><u>4.3 St Superficie territoriale</u> è un'area a destinazione omogenea di zona, comprensiva delle aree per la viabilità secondaria (non indicata nelle tavole di piano) e per gli standards di cui agli artt. 3, 4 e seg. del D.M. 1444/68, sulla quale il P.R.G.C. si attua a mezzo di intervento preventivo (piani particolareggiati o piani di lottizzazione). La St è misurata al netto delle zone destinate dal P.R.G.C. alla viabilità e in esso specificamente rappresentate negli elaborati grafici di piano.</p> <p><u>4.4 Sf Superficie fondiaria</u> è un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G.C. si attua a mezzo di intervento diretto (lotto edificatorio), successivo o meno all'intervento preventivo (piani particolareggiati, piani di comparto o piani di lottizzazione). La Sf è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità pubblica , sia esistente sia prevista dal P.R.G.C. e agli standards di cui agli artt. 3, 4 e seg. del D.M. 1444/68.</p> <p><u>4.5 Ut Indice di utilizzazione territoriale</u> è la massima superficie di piano Sp, espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale St.</p> <p><u>4.6 Uf Indice di utilizzazione fondiaria</u> È la massima superficie di piano Sp, espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria Sf.</p> <p><u>4.7 Ic Indice di fabbricabilità o densità comprensoriale</u> è il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie di comparto.</p> <p><u>4.8 It Indice di fabbricabilità o densità territoriale</u> è il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni</p>
---	---	---

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p>metro quadrato di superficie territoriale. (1) * "Indice di fabbricabilità territoriali (If) e densità territoriale (Dt)" <u>Art.4.9 If Indice di fabbricabilità o densità fondiaria.</u> È il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. (1) * "Indice di fabbricabilità fondiaria (If)"</p> <p><u>Art.4.10 Sp Superficie di piano.</u> È la somma delle superfici edificate, e chiuse perimetralmente, di tutti i piani fuori terra, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensori, scale, ecc.).Si considerano superfici di piano, le parti di superficie appartenenti a piani seminterrati che fuoriescono oltre 1,00 mt. dal piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede del fronte, marciapiede, strada). Rientrano nella superficie di piano i balconi incassati rispetto al piano di facciata. (1) * "Superficie di piano. (Sp)"</p> <p><u>Art.4.11 Sc Superficie coperta.</u> La superficie coperta è la proiezione orizzontale di tutte le parti entro terra e fuori terra dell'edificio, comprese quelle in aggetto.</p>	<p>metro quadrato di superficie territoriale.</p> <p><u>4.9 If Indice di fabbricabilità o densità fondiaria</u> È il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.</p> <p><u>4.10 Sp Superficie di piano</u> È la somma delle superfici edificate e chiuse perimetralmente di tutti i piani fuori terra, misurate entro il perimetro esterno delle murature, esclusi gli elementi verticali quali scale esterne al perimetro dell'edificio – con un limite di 25 mq di superficie – ballatoi e vano ascensore, e compresi i balconi incassati e coperti rispetto al piano di facciata (murature, vano ascensori, scale, ecc.) e delle opere aggiuntive necessarie all'isolamento termico nei limiti indicati nelle normative vigenti nella normativa regionale vigente.</p> <p>Si considerano superfici di piano, le parti di superficie appartenenti a piani seminterrati che fuoriescono oltre 1,00 m. dal piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede del fronte, marciapiede, strada). Rientrano nella superficie di piano i balconi incassati e coperti rispetto al piano di facciata.</p> <p>Non contribuiscono al calcolo delle superfici di piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i porticati di uso condominiale; • i porticati pubblici o di uso pubblico; • i balconi e le terrazze scoperte; • i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana e dalle falde del tetto e strettamente necessari a contenere la scala di accesso alla copertura e gli impianti tecnici a servizio dell'edificio (centrali termiche, elettriche, di condizionamento, extracorsa ascensori, locali motori ascensori) e a consentire l'accesso agli impianti stessi. <p><u>4.11 Sc Superficie coperta</u> La superficie coperta è la proiezione orizzontale di tutte le parti perimetralmente chiuse fuori terra ed entro terra dell'edificio,</p>	<p>metro quadrato di superficie territoriale.</p> <p><u>4.9 If Indice di fabbricabilità o densità fondiaria</u> È il volume massimo espresso in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.</p> <p><u>4.10 Sp Superficie di piano</u> È la somma delle superfici edificate e chiuse perimetralmente di tutti i piani fuori terra, misurate entro il perimetro esterno delle murature. Sono compresi i balconi coperti e incassati rispetto al piano di facciata, i vani ascensori, le scale anche esterne al perimetro dell'edificio, con la sola eccezione delle scale non primarie (ove obbligatorie per ragioni di sicurezza e antincendio). Per scale primarie si intendono tutti i collegamenti verticali necessari a raggiungere i diversi livelli dell'immobile. Sono escluse dal computo le opere aggiuntive necessarie all'isolamento termico nei limiti indicati nelle normative vigenti in ambito di risparmio energetico.</p> <p>Si considerano superfici di piano, le parti di superficie appartenenti a piani seminterrati che fuoriescono oltre 1,00 m. dal piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede del fronte, marciapiede, strada).</p> <p>Non contribuiscono al calcolo delle superfici di piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i porticati di uso condominiale; • i porticati pubblici o di uso pubblico; • i balconi e le terrazze scoperte; • i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana e dalle falde del tetto e strettamente necessari a contenere la scala di accesso alla copertura e gli impianti tecnici a servizio dell'edificio (centrali termiche, elettriche, di condizionamento, extracorsa ascensori, locali motori ascensori) e a consentire l'accesso agli impianti stessi. <p><u>4.11 Sc Superficie coperta</u> La superficie coperta è la proiezione orizzontale di tutte le parti perimetralmente chiuse fuori terra ed entro terra dell'edificio,</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.10 PAG 26859</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p>(1) * "Superficie coperta (Sc)"</p> <p><u>Art.4.12 Rc Rapporto di copertura (Sc/Sf).</u> È il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. (1) * "Rapporto di copertura (Rc)"</p> <p><u>Art.4.13 Hm Altezza massima.</u> L'altezza massima dell'edificio è quella misurata in un punto qualsiasi del perimetro del fabbricato, a partire dal livello del marciapiede o, qualora questo manchi, dal livello della strada o della piazza o del terreno circostante, comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio, esclusi i volumi tecnici, se la copertura è a terrazzo o a tetto con pendenza sino al 40%, ovvero fino al piano mediano fra l'estradosso dell'ultimo solaio e la quota di colmo della copertura a tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza media superiore al 40%.(1) * "Altezza massima (Hm)"</p>	<p>ad eccezione delle superfici da destinarsi a parcheggi pertinenziali e relative rampe ed a verde nella misura indicata in ciascuna zona omogenea comprese quelle dei balconi incassati rispetto al piano di facciata ed escluso quelli aggettanti, fermo restando le limitazioni dovute alle distanze dagli edifici, dai confini e dalla strada, con l'esclusione di tutti gli aggetti e degli sporti (cornicioni, grondaie, balconi, pensiline e simili), delle scale aperte esterne al corpo dell'edificio, delle opere di coibentazione cosiddette "a cappotto" esterne, delle chiostrine e dei cavedi protetti in sommità da chiusure trasparenti, dei locali tecnologici ricavati nelle pertinenze esterne degli edifici, delle serre per colture agricole e florovivaistiche nonché pergolati in legno e/o metallici.</p> <p><u>4.12 Rc Rapporto di copertura (Sc/Sf)</u> è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.</p> <p><u>4.13 Hm Altezza massima</u> L'altezza massima dell'edificio è quella misurata in un punto qualsiasi del perimetro del fabbricato, a partire dal livello del marciapiede o, qualora questo manchi, dal livello della strada o della piazza o del terreno circostante, comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano rustico di estradosso dell'ultimo solaio se la copertura è a terrazzo o a tetto con pendenza inferiore al 40%, ovvero fino al piano mediano fra l'estradosso dell'ultimo solaio e la quota di colmo della copertura a tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza media uguale o superiore al 40%. Sono esclusi dal computo dell'altezza i volumi tecnici, le altane, i parapetti e le strutture mobili o amovibili di arredo dei lastrici solari ed il vano ascensore con relativo extracorsa nonché i pergolati in legno e/o metallici.</p>	<p>comprese quelle dei balconi coperti e incassati rispetto al piano di facciata, con l'esclusione delle superfici da destinarsi a parcheggi pertinenziali e relative rampe (nella misura indicata all'art. 6 per ciascun tipo di insediamento), dei balconi aggettanti, di tutti gli aggetti e sporti (cornicioni, grondaie, pensiline e simili), delle scale aperte esterne al corpo dell'edificio non primarie (ove obbligatorie per ragioni di sicurezza e antincendio), delle opere aggiuntive necessarie all'isolamento termico nei limiti indicati nelle normative vigenti in ambito di risparmio energetico, delle chiostrine e dei cavedi protetti in sommità da chiusure trasparenti, dei locali tecnologici ricavati nelle pertinenze esterne degli edifici, delle serre per colture agricole e florovivaistiche, nonché pergolati in legno e/o metallici purché amovibili e di facile rimozione. Si precisa che per scale primarie si intendono tutti i collegamenti verticali necessari a raggiungere i diversi livelli dell'immobile. Restano ferme, per le parti fuori terra, le limitazioni dovute alle distanze dagli edifici, dai confini e dalla strada.</p> <p><u>4.12 Rc Rapporto di copertura (Sc/Sf)</u> è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.</p> <p><u>4.13 Hm Altezza massima</u> L'altezza massima dell'edificio è quella misurata in un punto qualsiasi del perimetro del fabbricato, a partire dal livello del marciapiede o, qualora questo manchi, dal livello della strada o della piazza o in assenza di queste ultime dal terreno circostante, comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano rustico di estradosso dell'ultimo solaio se la copertura è a terrazzo o a tetto con pendenza inferiore al 40%, ovvero fino al piano mediano fra l'estradosso dell'ultimo solaio e la quota di colmo della copertura a tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza media uguale o superiore al 40%. Sono esclusi dal computo dell'altezza i volumi tecnici, i torrioni scale di dimensioni strettamente necessarie a contenere le rampe scale e il vano ascensore, le altane, i parapetti e le strutture mobili o amovibili di arredo dei lastrici solari, l'extracorsa del vano ascensore nonché i pergolati in legno e/o metallici purché amovibili e di facile rimozione.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.11 PAG 26859</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.13 PAG 26860</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE OSSERVAZIONE 4.5.3 PAG 26871</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.13 PAG 26860</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p><u>Art.4.14 Hf Altezza delle fronti.</u> L'altezza di ciascun fronte è misurata dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della piazza o del suolo circostante comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio in facciata esclusi i volumi tecnici. (1) * "Altezza delle fronti (Hf)"</p> <p><u>Art.4.15 Hp Altezza di piano.</u> L'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza tra le quote dei rispettivi pavimenti o, in caso di copertura con inclinazione superiore al 40% dall'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura stessa. L'altezza teorica di piano è pari a 3,30 mt. anche in presenza di altezze lorde di piano reali fino a 4,50 mt. (1) * "Altezza di lorda dei piani (Hp)"</p> <p><u>Art.4.16 Volume.</u> Il volume di un edificio è rappresentato dalla somma dei volumi di ciascun piano. Il volume di ogni piano è determinato moltiplicando la superficie di piano (Sp) per l'altezza teorica di piano. Nel caso di altezze maggiori di 4,50 mt. verrà considerata l'altezza reale lorda di piano. Nel caso di seminterrato che fuoriesca di oltre mt. 1,00 dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della strada o della piazza o del suolo circostante comunque sistemato o del piano di campagna, l'altezza è rappresentata dalla differenza fra la quota come innanzi determinata e la quota di estradosso del locale seminterrato, previa detrazione di 1,00 mt. La presente definizione vale sia per le costruzioni da realizzare che per quelle esistenti. Dal calcolo del volume è escluso il volume tecnico così come definito dalla Circolare Ministero LL.PP. N° 2474/73. (1) * "Volume degli edifici (V)"</p>	<p><u>4.14 Hf Altezza delle fronti</u> L'altezza di ciascun fronte è misurata dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della piazza o del suolo circostante comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio in facciata esclusi i volumi tecnici.</p> <p><u>4.15 Hp Altezza di piano</u> L'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza tra le quote dei rispettivi pavimenti o, in caso di copertura con inclinazione superiore al 40%, dall'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura stessa. L'altezza teorica di piano sarà assunta in sede di progetto edilizio e computo dei volumi urbanistici pari a 3,30 m. anche in presenza di altezze lorde di piano reali fino a 4,50 m.</p> <p><u>4.16 V Volume</u> Il volume di un edificio è rappresentato dalla somma dei volumi di ciascun piano. Il volume di ogni piano è determinato moltiplicando la superficie di piano (Sp) per l'altezza teorica di piano. Nel caso di altezze maggiori di 4,50 m verrà considerata l'altezza reale lorda di piano. Nel caso di seminterrato che fuoriesca di oltre m. 1,00 dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della strada o della piazza o del suolo circostante comunque sistemato o del piano di campagna, l'altezza è rappresentata dalla differenza fra la quota come innanzi determinata e la quota di estradosso del locale seminterrato, previa detrazione di 1,00 m. La presente definizione vale sia per le costruzioni da realizzare che per quelle esistenti. Dal calcolo del volume sono esclusi i volumi tecnici così come definiti dalla Circolare Ministero LL.PP. 31/1/73 N° 2474: <i>"Devono intendersi per volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche".</i> A titolo esemplificativo sono da considerarsi volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala</p>	<p><u>4.14 Hf Altezza delle fronti</u> L'altezza di ciascun fronte è misurata dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della piazza o del suolo circostante comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio in facciata esclusi i volumi tecnici.</p> <p><u>4.15 Hp Altezza di piano</u> L'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza tra le quote dei rispettivi pavimenti o, in caso di copertura con inclinazione superiore al 40%, dall'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura stessa. L'altezza teorica di piano sarà assunta in sede di progetto edilizio e computo dei volumi urbanistici pari a 3,30 m. anche in presenza di altezze lorde di piano reali fino a 4,50 m.</p> <p><u>4.16 V Volume</u> Il volume di un edificio è rappresentato dalla somma dei volumi di ciascun piano. Il volume di ogni piano è determinato moltiplicando la superficie di piano (Sp) per l'altezza teorica di piano. Nel caso di altezze maggiori di 4,50 m verrà considerata l'altezza reale lorda di piano. Nel caso di seminterrato che fuoriesca di oltre m. 1,00 dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della strada o della piazza o del suolo circostante comunque sistemato o del piano di campagna, l'altezza è rappresentata dalla differenza fra la quota come innanzi determinata e la quota di estradosso del locale seminterrato, previa detrazione di 1,00 m. La presente definizione vale sia per le costruzioni da realizzare che per quelle esistenti. Dal calcolo del volume sono esclusi i volumi tecnici così come definiti dalla Circolare Ministero LL.PP. 31/1/73 N° 2474: <i>"Devono intendersi per volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche".</i> A titolo esemplificativo sono da considerarsi volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p><u>Art.4.17 Distanza fra fabbricati (Df).</u> La distanza fra edifici è rappresentata dal minimo distacco di ogni punto delle fronti del fabbricato dalle fronti dei fabbricati prospicienti, esclusi i balconi totalmente aperti, misurato sulla perpendicolare al fronte nel caso di superfici piane, o sulla perpendicolare alla tangente nel caso di superfici curve o sulla perpendicolare alla superficie di inviluppo nel caso di superfici mistilinee. (1) * "Distanza tra fabbricati (Df)"</p> <p><u>Art.4.18 Distanza dalla strada (Ds).</u> La distanza dalla strada è la minima distanza tra il più vicino ciglio stradale ed il fabbricato esclusi i balconi totalmente aperti. (1) * "Distanza dalla strada (Ds)"</p>	<p>al di sopra delle linee di gronda, i cavedi di servizio, le intercapedini verticali ed orizzontali. Non sono invece, da intendersi come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. Complessivamente tali volumi tecnici non possono eccedere il 2% della volumetria dell'edificio. Eventuali deroghe sono consentite solo per locali tecnici condominiali e relative opere di accesso strettamente necessarie.</p> <p><u>4.17 Distanza dai confini (Dc)</u> La distanza dai confini è rappresentata dal minimo distacco del fabbricato dai confini del lotto, esclusi inclusi i balconi totalmente aperti aggettanti oltre m 1,50, i volumi aggettanti le pensiline e le scale esterne aperte, con esclusione delle sole pensiline e marcapiani aggettanti.</p> <p><u>4.18 Distanza fra fabbricati (Df)</u> La distanza fra edifici è rappresentata dal minimo distacco di ogni punto delle fronti del fabbricato dalle fronti dei fabbricati prospicienti, esclusi inclusi i balconi totalmente aperti aggettanti oltre m 1,50, i volumi aggettanti le pensiline e le scale di servizio esterne aperte, e le scale antincendio esterne aperte, con esclusione delle sole pensiline e marcapiani aggettanti, misurato sulla perpendicolare al fronte nel caso di superfici piane, o sulla perpendicolare alla tangente nel caso di superfici curve o sulla perpendicolare alla superficie di inviluppo nel caso di superfici mistilinee.</p> <p><u>4.19 Distanza dalla strada (Ds)</u> La distanza dalla strada è la distanza tra il più vicino ciglio stradale ed il fabbricato esclusi i balconi totalmente aperti. Per ciglio stradale si intende il limite della sede che comprende gli spazi transitabili a veicoli e pedoni, i marciapiedi, le arginelle, le banchine ed eventuali parapetti.</p>	<p>al di sopra delle linee di gronda, i cavedi di servizio, le intercapedini verticali ed orizzontali. Non sono invece, da intendersi come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. Complessivamente tali volumi tecnici possono essere assentiti, con vincolo di destinazione d'uso nella misura massima del 4% della volumetria dell'edificio, previa dimostrazione scritto-grafica delle esigenze impiantistiche. Eventuali deroghe sono consentite solo per locali tecnici condominiali e relative opere di accesso strettamente necessarie.</p> <p><u>4.17 Distanza dai confini (Dc)</u> La distanza dai confini è rappresentata dal minimo distacco del fabbricato dai confini del lotto, inclusi i balconi totalmente aperti aggettanti oltre m 1,50, i volumi aggettanti e le scale anche esterne al perimetro dell'edificio, con la sola eccezione delle scale non primarie (ove obbligatorie per ragioni di sicurezza e antincendio) delle pensiline e dei marcapiani aggettanti. Si precisa che per scale primarie si intendono tutti i collegamenti verticali necessari a raggiungere i diversi livelli dell'immobile.</p> <p><u>4.18 Distanza fra fabbricati (Df)</u> La distanza fra edifici è rappresentata dal minimo distacco di ogni punto delle fronti del fabbricato dalle fronti dei fabbricati prospicienti, inclusi i balconi totalmente aperti aggettanti oltre m 1,50, i volumi aggettanti e le scale anche esterne al perimetro dell'edificio, con la sola eccezione delle scale non primarie (ove obbligatorie per ragioni di sicurezza e antincendio) delle pensiline e dei marcapiani aggettanti. Si precisa che per scale primarie si intendono tutti i collegamenti verticali necessari a raggiungere i diversi livelli dell'immobile. La distanza è misurata sulla perpendicolare al fronte nel caso di superfici piane, o sulla perpendicolare alla tangente nel caso di superfici curve o sulla perpendicolare alla superficie di inviluppo nel caso di superfici mistilinee.</p> <p><u>4.19 Distanza dalla strada (Ds)</u> La distanza dalla strada è la distanza tra il più vicino ciglio stradale ed il fabbricato esclusi i balconi totalmente aperti. Per ciglio stradale si intende il limite della sede che comprende gli spazi transitabili a veicoli e pedoni, i marciapiedi, le arginelle, le banchine ed eventuali parapetti.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE OSSERVAZIONE 4.5.4 PAG 26872</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.17 PAG 26860</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.18 PAG 26860</p>

<p align="center">ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015</p>	<p align="center">NTA ADOTTATE D.C. 51/2015</p>	<p align="center">NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI</p>
<p><u>Art.5 Sottosuolo, cave pozzi</u> 5.1 L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, cantine per uso ripostiglio o autorimesse o servizi tecnici del sovrastante fabbricato. Si applicano anche al sottosuolo le norme sui distacchi contenute nella presente normativa.</p> <p>5.2 L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il proseguimento di esercizio oltre un anno dall'adozione del presente piano per quelle in corso, è subordinata alla concessione con corrispettivo a norma dell'art. 10 della legge 10/1977. Quanto sopra nel rispetto della L. R. 37/85 e successive modifiche</p> <p>5.3 Nell'ambito di quanto indicato al comma precedente l'Amministrazione Comunale curerà in particolare: - che il concessionario rimuova opportunamente il substrato pedologico (suolo) originario e lo conservi stipato in strati successivi per ricollocarlo sulle zone di cava dismesse secondo tempi frazionati in base alle possibilità di conservazione del substrato stesso, mediante irrigazioni, concimazioni, ecc. - che nel ripristino del terreno sulle zone di cava dismesse vengano messe a dimora essenze originarie sia arboree che arbustive</p> <p>5.4 Ogni prelievo di acqua mediante pozzi per qualsiasi uso e in quantità anche per periodi limitati è soggetto ad autorizzazione comunale che può essere sospesa temporaneamente o revocata permanentemente in caso di mutamento della situazione idrogeologica rispetto allo stato al momento della messa in funzione del pozzo. Quanto sopra compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge regionali.</p> <p>5.5 E' vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non più utilizzati.</p>	<p>Art. 5 - Sottosuolo, cave pozzi <u>5.1</u> L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per opere di fondazione, serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, cantine per uso ripostiglio, autorimesse e parcheggi interrati o locali per attrezzature e impianti tecnologici a servizio del sovrastante fabbricato.</p> <p><u>5.2.</u> L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il proseguimento di esercizio oltre un anno dall'adozione del presente piano per quelle in corso, è subordinata alla concessione con corrispettivo a norma dell'art. 10 della legge 10/1977. Quanto sopra nel rispetto del titolo II della L. R. 37/85 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p><u>5.3</u> Nell'ambito di quanto indicato al comma precedente, il progetto di coltivazione della cava e del relativo recupero/ripristino da sottoporre all'Amministrazione Comunale dovrà contenere: - le modalità per rimuovere il substrato pedologico (suolo) originario e conservarlo per ricollocarlo sulle zone di cava dismesse; - l'obbligo affinché nel ripristino del terreno fertile sulle zone di cava dismesse vengano messe a dimora essenze vegetali autoctone sia arboree che arbustive.</p> <p><u>5.4.</u> Ogni prelievo di acqua mediante pozzi per qualsiasi uso e in quantità anche per periodi limitati è soggetto ad autorizzazione comunale che può essere sospesa temporaneamente o revocata permanentemente in caso di mutamento della situazione idrogeologica rispetto allo stato al momento della messa in funzione del pozzo. Quanto sopra compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge regionali.</p> <p><u>5.5.</u> E' vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non più utilizzati.</p>	<p>Art. 5 - Sottosuolo, cave pozzi <u>5.1</u> L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per opere di fondazione, serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, cantine per uso ripostiglio, autorimesse e parcheggi interrati o locali per attrezzature e impianti tecnologici a servizio del sovrastante fabbricato.</p> <p><u>5.2.</u> L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il proseguimento di esercizio oltre un anno dall'adozione del presente piano per quelle in corso, è subordinata alla concessione con corrispettivo a norma dell'art. 10 della legge 10/1977. Quanto sopra nel rispetto del titolo II della L. R. 37/85 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p><u>5.3</u> Nell'ambito di quanto indicato al comma precedente, il progetto di coltivazione della cava e del relativo recupero/ripristino da sottoporre all'Amministrazione Comunale dovrà contenere: - le modalità per rimuovere il substrato pedologico (suolo) originario e conservarlo per ricollocarlo sulle zone di cava dismesse; - l'obbligo affinché nel ripristino del terreno fertile sulle zone di cava dismesse vengano messe a dimora essenze vegetali autoctone sia arboree che arbustive.</p> <p><u>5.4.</u> Ogni prelievo di acqua mediante pozzi per qualsiasi uso e in quantità anche per periodi limitati è soggetto ad autorizzazione comunale che può essere sospesa temporaneamente o revocata permanentemente in caso di mutamento della situazione idrogeologica rispetto allo stato al momento della messa in funzione del pozzo. Quanto sopra compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge regionali.</p> <p><u>5.5.</u> E' vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non più utilizzati.</p>
<p><u>Art.6 Parcheggi privati.</u> 6.1 In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, vanno previsti in aggiunta ai parcheggi di cui all'art. 18 della legge 765/67, spazi di parcheggio privato nelle quantità prescritte per i diversi tipi di insediamento dalla tabella di seguito riportata.</p>	<p>Art 6 - Parcheggi privati. <u>6.1</u> In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, fermo restando le quantità minime previste dal comma 2 – art. 2 – L122/89 vanno previsti in aggiunta ai parcheggi di cui al comma 2, art. 2 della legge 122/1989, spazi di parcheggio privato nelle quantità prescritte per i diversi tipi di insediamento dalla tabella di seguito riportata.</p>	<p>Art 6 - Parcheggi privati. <u>6.1</u> In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, fermo restando le quantità minime previste dal comma 2 – art. 2 – L122/89 vanno previsti gli spazi di parcheggio privato nelle quantità prescritte per i diversi tipi di insediamento dalla tabella di seguito riportata.</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	--------------------------------------	---------------------------------------

<p>6.2 Tali spazi possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree di pertinenza dell'edificio, oppure promiscuamente, o anche su aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'insediamento con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto costitutivo di servizi debitamente trascritto.</p> <p>6.3 Nel caso di impianti scoperti al fine della applicazione del presente articolo deve essere conteggiata come superficie utile l'area riservata al pubblico, sia a sedere che in piedi.</p> <p>Tab. 1. Spazi per parcheggio privato da ricavare nell'area di pertinenza di costruzioni ed attrezzature.</p>		<p><u>6.2</u> Tali spazi possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree di pertinenza dell'edificio, oppure promiscuamente, o anche su aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'insediamento con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto costitutivo di servizi debitamente trascritto.</p> <p><u>6.3</u> Nel caso di impianti scoperti al fine della applicazione del presente articolo deve essere conteggiata come superficie utile l'area riservata al pubblico, sia a sedere che in piedi.</p> <p>Tab. 1. Spazi per parcheggio privato da ricavare nell'area di pertinenza di costruzioni ed attrezzature.</p>		<p><u>6.2</u> Tali spazi possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree di pertinenza dell'edificio, oppure promiscuamente, o anche su aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'insediamento con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto costitutivo di servizi debitamente trascritto.</p> <p><u>6.3</u> Nel caso di impianti scoperti al fine della applicazione del presente articolo deve essere conteggiata come superficie utile l'area riservata al pubblico, sia a sedere che in piedi.</p> <p>Tab. 1. Spazi per parcheggio privato da ricavare nell'area di pertinenza di costruzioni ed attrezzature.</p>	
Tipo di Insediamento	Superficie Parcheggio Privati	Tipo di insediamento	Superficie parcheggi privati	Tipo di insediamento	Superficie parcheggi privati
residenziale	un posto auto per ciascun appartamento anche se costituito da una sola camera e in ogni caso non meno di 15 m ² ogni 500 m ³ di volume	residenziale	un posto auto per ciascun appartamento anche se costituito da una sola camera e, in ogni caso, non meno di 15 mq ogni 500 mc di volume	residenziale	un posto auto per ciascun appartamento anche se costituito da una sola camera e, in ogni caso, non meno di 15 mq ogni 500 mc di volume
strutture commerciali	m ² 1,5 ogni m ² di superficie di vendita con superficie > 400 m ²	strutture commerciali	secondo L.R. 32/95 e successivi m.i. <u>vigenti normativa regionale</u>	strutture commerciali	secondo normativa regionale
insediamenti alberghieri	un posto auto ogni camera	insediamenti alberghieri	un posto auto ogni camera	insediamenti alberghieri	un posto auto ogni camera
magazzini di deposito	m ² 15 ogni 100 m ² di superficie di piano (Sp)	magazzini di deposito	mq 15 ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)	magazzini di deposito	mq 15 ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)
cliniche private	m ² 15 per ogni posto letto	cliniche private	mq 15 per ogni posto letto	cliniche private	mq 15 per ogni posto letto
ristoranti, cinema, teatri, ecc.	m ² 15 per ogni 15 m ² di superficie di piano (Sp)	Ristoranti, cinema, teatri, ecc	mq 15 per ogni 15 mq di superficie di piano (Sp)	Ristoranti, cinema, teatri, ecc	mq 15 per ogni 15 mq di superficie di piano (Sp)
impianti industriali o artigianali	m ² 15 per ogni 100 m ² di area del lotto	insediamenti a carattere produttivo e depositi	mq 15 per ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)	insediamenti a carattere produttivo e depositi	mq 15 per ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)
<p><u>Art.7 Standard urbanistici</u> Ogni strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva (intervento preventivo) deve prevedere il vincolo a spazio pubblico o riservato alle attività collettive o al verde pubblico di parte delle aree destinate dal P.R.G. alla edificazione (D.M. 14444 del 2.4.1968) in base ai seguenti rapporti:</p> <p>Zone di tipo A e di tipo B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mq 18 ogni 100 mc di volume destinato alla residenza; - mq 40 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad uffici, negozi, attività commerciali in genere; 		<p>Art. 7 - Standard urbanistici Ogni strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva (intervento preventivo) deve prevedere il vincolo a spazio pubblico o riservato alle attività collettive o al verde pubblico di parte delle aree destinate dal P.R.G.C. alla edificazione (D.M. 1444 del 2.4.1968) in base ai seguenti rapporti:</p> <p><u>Zone di tipo A e di tipo B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mq 18 ogni 100 mc di volume destinato alla residenza; - mq 40 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad uffici, negozi, attività commerciali in genere; 		<p>Art. 7 - Standard urbanistici Ogni strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva (intervento preventivo) deve prevedere il vincolo a spazio pubblico o riservato alle attività collettive o al verde pubblico di parte delle aree destinate dal P.R.G.C. alla edificazione (D.M. 1444 del 2.4.1968) in base ai seguenti rapporti:</p> <p><u>Zone di tipo A e di tipo B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mq 18 ogni 100 mc di volume destinato alla residenza; - mq 40 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad uffici, negozi, attività commerciali in genere; 	

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p>- mq 10 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad attività industriali o artigianali.</p> <p>Zone di tipo C.1, C.2, C.3, C.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - mq 18 ogni 100 mc di volume destinato alla residenza; - mq 80 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad uffici, negozi, attività commerciali in genere; - mq 20 ogni 100 mq di superficie utile destinata a laboratori artigianali 	<p>- mq 10 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad attività industriali o artigianali.</p> <p><u>Zone di tipo C.1, C.2, C.3, C.4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mq 18 ogni 100 mc di volume destinato alla residenza; - mq 80 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad uffici, negozi, attività commerciali in genere; - mq 20 ogni 100 mq di superficie utile destinata a laboratori artigianali. 	<p>- mq 10 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad attività industriali o artigianali.</p> <p><u>Zone di tipo C.1, C.2, C.3, C.4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mq 18 ogni 100 mc di volume destinato alla residenza; - mq 80 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad uffici, negozi, attività commerciali in genere; - mq 20 ogni 100 mq di superficie utile destinata a laboratori artigianali. 	
<p><u>Art.8 Attuazione del P.R.G.</u> Al piano regolatore generale viene data esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante strumentazione esecutiva preventiva; - mediante concessione edilizia o autorizzazione. <p>Laddove è previsto dalle tavole di piano, si attua mediante comparti edilizi edificatori e successivi strumenti esecutivi.</p>	<p>Art. 8 - Attuazione del P.R.G.C. Al piano regolatore generale viene data esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante Programma Pluriennale di Attuazione; - mediante pianificazione esecutiva preventiva; - mediante intervento diretto regolato dalle vigenti leggi e norme di settore. <p>Laddove è previsto dalle tavole di piano, si attua mediante comparti edilizi edificatori e successivi strumenti esecutivi.</p>	<p>Art. 8 - Attuazione del P.R.G.C. Al piano regolatore generale viene data esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante pianificazione esecutiva preventiva; - mediante intervento diretto regolato dalle vigenti leggi e norme di settore. <p>Laddove è previsto dalle tavole di piano, si attua mediante comparti edilizi edificatori e successivi strumenti esecutivi.</p>	
<p><u>Art.9 Comparti edilizi.</u> Il comparto edilizio costituisce una unità di intervento urbanistico ed edilizio. (art. 15 L.R. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni).</p> <p>Il P.R.G. prevede i seguenti tipi di comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo A per espansione residenziale; - tipo B per attività produttive; - tipo C per servizi e residenza. <p>I comparti di tipo A per espansione residenziale comprendono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di espansione residenziale privata e/o pubblica (legge 167); - aree per servizi a livello urbano; - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Ciascun comparto contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie delle aree per servizi a livello urbano; - la superficie destinata alla espansione residenziale pubblica e privata, con relativi indici; <p>La volumetria totale massima realizzabile sulle aree di espansione residenziale è ottenuta dalla applicazione di un indice comprensoriale, esteso all'intera maglia del comparto e uguale per tutti comparti.</p> <p>Nel caso di aree all'interno della maglia, su cui insistono</p>	<p>Art. 9 - Comparti edilizi Il comparto edilizio costituisce una unità di intervento urbanistico ed edilizio. (art. 15 L.R. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni).</p> <p>Il P.R.G.C. prevede i seguenti tipi di comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo A per espansione residenziale; - tipo B per attività produttive; - tipo C per servizi e residenza. <p>I <u>comparti di tipo A per espansione residenziale</u> comprendono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di espansione residenziale privata e/o pubblica (legge 167); - aree per standard urbanistici e servizi a livello urbano; - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Ciascun comparto contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie delle aree per standard urbanistici e servizi a livello urbano; - la superficie destinata alla espansione residenziale pubblica e privata, con relativi indici. <p>La volumetria totale massima realizzabile sulle aree di espansione residenziale è ottenuta dalla applicazione di un</p>	<p>Art. 9 - Comparti edilizi Il comparto edilizio costituisce una unità di intervento urbanistico ed edilizio. (art. 15 L.R. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni).</p> <p>Il P.R.G.C. prevede i seguenti tipi di comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo A per espansione residenziale; - tipo B per attività produttive; - tipo C per servizi e residenza. <p>I <u>comparti di tipo A per espansione residenziale</u> comprendono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di espansione residenziale privata e/o pubblica (legge 167); - aree per servizi a livello urbano; - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Ciascun comparto contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie delle aree per servizi a livello urbano; - la superficie destinata alla espansione residenziale pubblica e privata, con relativi indici. <p>La volumetria totale massima realizzabile sulle aree di espansione residenziale è ottenuta dalla applicazione di un indice comprensoriale esteso all'intera maglia del comparto e</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 9 PAG 26860</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p>costruzioni, il volume massimo realizzabile, sarà modificato mediante la sottrazione delle volumetrie esistenti.</p> <p>I comparti di tipo B, per attività produttive, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree per gli insediamenti produttivi; - aree per servizi di cui al D.M. 1444/68; - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Per ciascun comparto il piano indica nelle tabelle allegate alle presenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie max copribile per attività produttive; - la superficie delle aree di cui al D.M. 1444, art 5. <p>Tutte le aree incluse nel perimetro del comparto concorrono alla formazione della superficie max copribile, in parti proporzionali.</p> <p>I comparti di tipo C, per servizi e residenza, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree per servizi di cui al D.M. 1444/68; - aree per la residenza - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Per ciascun comparto la volumetria max realizzabile è ottenuta dalla applicazione di un indice comprensoriale, esteso all'intera maglia del comparto, pari a 0,4 mc/mq e uguale per tutti i comparti.</p> <p>Le aree per la residenza sono di espansione C.2.</p> <p>Tutte le aree interne al perimetro del comparto hanno concorso alla formazione del volume, in parti proporzionali; al momento della realizzazione, dal comparto sono escluse quelle aree già espropriate o occupate da servizi pubblici o privati, alla data di approvazione del presente P.R.G. e dal volume max realizzabile sarà detratto il volume riferentesi alle aree medesime; tale volume sarà pari al prodotto fra la superficie dell'area espropriata o occupata e l'indice di 0,4 mc/mq.</p> <p>Nei comparti di tipo C le aree per servizi di cui al D.M. 1444/68 vanno cedute in modo gratuito nella misura di mq 18 per abitante.</p> <p>Nel Programma Pluriennale di attuazione l'Amministrazione</p>	<p>indice comprensoriale esteso all'intera maglia del comparto e uguale per tutti comparti.</p> <p>Nel caso di aree all'interno della maglia, su cui insistono costruzioni, il volume massimo realizzabile sarà modificato mediante la sottrazione delle volumetrie esistenti.</p> <p>I <u>comparti di tipo B per attività produttive</u>, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree per gli insediamenti produttivi; - aree per standards di cui al D.M. 1444/68; - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Per ciascun comparto il piano indica nelle tabelle allegate alle presenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie max copribile per attività produttive; - la superficie delle aree di cui al D.M. 1444/68, art 5. <p>Tutte le aree incluse nel perimetro del comparto concorrono alla formazione della superficie max copribile, in parti proporzionali.</p> <p>I <u>comparti di tipo C per servizi e residenza</u>, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree per standard di cui al D.M. 1444/68; - aree per la residenza - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Per ciascun comparto la volumetria max realizzabile è ottenuta dalla applicazione di un indice comprensoriale, esteso all'intera maglia del comparto, pari a 0,4 mc/mq e uguale per tutti i comparti. Le aree per la residenza sono di espansione C.2.</p> <p>Tutte le aree interne al perimetro del comparto concorrono alla formazione del volume, in parti proporzionali alle singole quote proprietarie; al momento della realizzazione, dal comparto sono escluse quelle aree già espropriate o occupate da servizi pubblici o privati, alla data di approvazione del presente P.R.G.C. e dal volume max realizzabile sarà detratto il volume riferentesi alle aree medesime; tale volume sarà pari al prodotto fra la superficie dell'area espropriata o occupata e l'indice di 0,4 mc/mq.</p> <p>Nei comparti di tipo C le aree per servizi di cui al D.M. 1444/68 vanno cedute in modo gratuito nella misura di mq 18 per abitante.</p> <p>Nel Programma Pluriennale di attuazione l'Amministrazione</p>	<p>uguale per tutti comparti.</p> <p>Nel caso di aree all'interno della maglia, su cui insistono costruzioni, il volume massimo realizzabile sarà modificato mediante la sottrazione delle volumetrie esistenti.</p> <p>I <u>comparti di tipo B per attività produttive</u>, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree per gli insediamenti produttivi; - aree per standards di cui al D.M. 1444/68; - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Per ciascun comparto il piano indica nelle tabelle allegate alle presenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie max copribile per attività produttive; - la superficie delle aree di cui al D.M. 1444/68, art 5. <p>Tutte le aree incluse nel perimetro del comparto concorrono alla formazione della superficie max copribile, in parti proporzionali.</p> <p>I <u>comparti di tipo C per servizi e residenza</u>, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree per standard di cui al D.M. 1444/68; - aree per la residenza - aree per la viabilità primaria e secondaria. <p>Per ciascun comparto la volumetria max realizzabile è ottenuta dalla applicazione di un indice comprensoriale, esteso all'intera maglia del comparto, pari a 0,4 mc/mq e uguale per tutti i comparti. Le aree per la residenza sono di espansione C.2.</p> <p>Tutte le aree interne al perimetro del comparto concorrono alla formazione del volume, in parti proporzionali alle singole quote proprietarie; al momento della realizzazione, dal comparto sono escluse quelle aree già espropriate o occupate da servizi pubblici o privati, alla data di approvazione del presente P.R.G.C. e dal volume max realizzabile sarà detratto il volume riferentesi alle aree medesime; tale volume sarà pari al prodotto fra la superficie dell'area espropriata o occupata e l'indice di 0,4 mc/mq.</p> <p>Nei comparti di tipo C le aree per servizi di cui al D.M. 1444/68 vanno cedute in modo gratuito nella misura di mq 18 per abitante.</p> <p>Nell'ambito dell'attuazione dei comparti, preliminarmente si</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p>definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i comparti da attivare nel periodo di validità del P.P.A. e le modalità di attuazione dei medesimi; - i comparti da attivare nel successivo P.P.A. e le modalità di formazione dei medesimi mediante consorzi di proprietari e la definizione delle procedure di avvio in rapporto ai tempi di attuazione nel successivo P.P.A. - le procedure di acquisizione delle aree per i servizi a livello urbano; - le procedure di acquisizione delle aree per le urbanizzazioni primarie. <p>Nell'ambito dell'attuazione dei comparti, preliminarmente si procederà alla verifica, mediante picchettamenti, della superficie del comparto e alla attribuzione del volume conseguente alla applicazione dell'indice di comparto pari a 1,0 mc/mq. I valori riportati in eventuali tabelle hanno valore indicativo. Resta fermo che la superficie per standards urbani (zone F) e per la viabilità di P.R.G. deve essere pari al 45% dell'intera superficie del comparto, così come misurato e descritto innanzi.</p> <p>All'interno del comparto ciascuna zona è regolamentata dalle rispettive normative ed è soggetta al rispetto degli indici di zona, dei parametri di zona e delle norme specifiche in base alle leggi vigenti.</p>	<p>definisce:</p> <p>– i comparti da attivare nel periodo di validità del P.P.A. e le modalità di attuazione dei medesimi;</p> <p>– i comparti da attivare nel successivo P.P.A. e le modalità di formazione dei medesimi mediante consorzi di proprietari e la definizione delle procedure di avvio in rapporto ai tempi di attuazione nel successivo P.P.A.</p> <p>– le procedure di acquisizione delle aree per i servizi a livello urbano;</p> <p>– le procedure di acquisizione delle aree per le urbanizzazioni primarie.</p> <p>Nell'ambito dell'attuazione dei comparti, preliminarmente si procederà alla verifica, mediante picchettamenti, della superficie del comparto e alla attribuzione del volume conseguente alla applicazione dell'indice di comparto pari a 1,0 mc/mq. I valori riportati in eventuali tabelle hanno valore indicativo. Resta fermo che la superficie per standards urbani (zone F) e per la viabilità di P.R.G.C. deve essere pari al 45% dell'intera superficie del comparto, così come misurato e descritto innanzi.</p> <p>All'interno del comparto ciascuna zona è regolamentata dalle rispettive normative ed è soggetta al rispetto degli indici di zona, dei parametri di zona e delle norme specifiche in base alle leggi vigenti.</p>	<p>procederà alla verifica, mediante picchettamenti, della superficie del comparto e alla attribuzione del volume conseguente alla applicazione dell'indice di comparto pari a 1,0 mc/mq. I valori riportati in eventuali tabelle hanno valore indicativo. Resta fermo che la superficie per standard urbani (zone F) e per la viabilità di P.R.G.C. deve essere pari al 45% dell'intera superficie del comparto, così come misurato e descritto innanzi.</p> <p>All'interno del comparto ciascuna zona è regolamentata dalle rispettive normative ed è soggetta al rispetto degli indici di zona, dei parametri di zona e delle norme specifiche in base alle leggi vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II Norme per le zone</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II Norme per le zone</p>
<p><u>Art.1 Divisione del territorio comunale</u> Il P.R.G. suddivide il territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968 in applicazione dell'art. 17 della legge 765/1967 nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone A comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o d'impatto d'interesse storico o naturale; - Zone B comprendenti le parti di territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientranti nella precedente Zona A e delle case o fabbricati sparsi; - Zone C comprendenti le parti di territorio comunale in cui il P.R.G. prevede la costruzione di nuovi insediamenti residenziali; 	<p>Art. 1 - Divisione del territorio comunale</p> <p>Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968 in applicazione dell'art. 17 della legge 765/1967, nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone A comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o d'impatto d'interesse storico o naturale; - Zone B comprendenti le parti di territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientranti nella precedente Zona A e delle case o fabbricati sparsi; 	<p>Art. 1 - Divisione del territorio comunale</p> <p>Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968 in applicazione dell'art. 17 della legge 765/1967, nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone A comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o d'impatto d'interesse storico o naturale; - Zone B comprendenti le parti di territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientranti nella precedente Zona A e delle case o fabbricati sparsi;

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<ul style="list-style-type: none"> - Zone D comprendenti le parti di territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi o in cui il P.R.G. ne prevede la costruzione; - Zone E comprendenti le parti di territorio comunale interessate alla produzione agricola; - Zone F comprendenti le parti di territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o no; - Zone G comprendenti le parti di territorio comunale destinate ad aree di rispetto e di vincolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zone C comprendenti le parti di territorio comunale in cui il P.R.G.C. prevede la costruzione di nuovi insediamenti residenziali; - Zone D comprendenti le parti di territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi o in cui il P.R.G.C. ne prevede la costruzione; - Zone E comprendenti le parti di territorio comunale interessate alla produzione agricola; - Zone F comprendenti le parti di territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o no; - Zone G comprendenti le parti di territorio comunale destinate ad aree di rispetto e di vincolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zone C comprendenti le parti di territorio comunale in cui il P.R.G.C. prevede la costruzione di nuovi insediamenti residenziali; - Zone D comprendenti le parti di territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi o in cui il P.R.G.C. ne prevede la costruzione; - Zone E comprendenti le parti di territorio comunale interessate alla produzione agricola; - Zone F comprendenti le parti di territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o no; - Zone G comprendenti le parti di territorio comunale destinate ad aree di rispetto e di vincolo. 	
<p><u>Art. 2 Destinazioni d'uso.</u> Le zone omogenee di tipo A, B e C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse, oltre alla residenza, sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, alberghi, luoghi di spettacolo e ritrovo, attività artigianali e di servizio, ecc.</p> <p>Le attività produttive esistenti in zona residenziale possono essere mantenute, ristrutturate ampliate nel rispetto delle speciali norme di zona, purché non nocive e non moleste e comunque non incompatibili con il carattere residenziale delle zone stesse.</p> <p>Le aree e gli edifici destinati ad attività produttiva nelle zone residenziali, escluse quelle a carattere artigianale, possono mutare destinazione solo a seguito dell'adozione di strumenti urbanistici preventivi</p>	<p>Art. 2 - Destinazioni d'uso Le zone omogenee di tipo A, B e C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse, oltre alla residenza, sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, alberghi, luoghi di spettacolo e ritrovo, attività artigianali non moleste, commerciali e di servizio, urbanizzazioni secondarie.</p> <p>Le attività produttive esistenti in zona residenziale possono essere mantenute, ristrutturate ampliate nel rispetto delle speciali norme di zona, purché non nocive e non moleste e comunque non incompatibili con il carattere residenziale delle zone stesse.</p> <p>Le aree e gli edifici destinati ad attività produttive già esistenti nelle zone residenziali, esclusi quelli a carattere artigianale o commerciale, possono mutare destinazione d'uso solo a seguito dell'adozione di strumenti urbanistici preventivi ovvero a seguito dell'entrata in vigore di specifiche norme regionali.</p> <p>Nelle zone a destinazione produttiva (D), possono essere previsti laboratori artigianali, stabilimenti per la piccola e media industria, depositi commerciali, con relative abitazioni per il custode ed uffici, e tutti gli impianti produttivi così come definiti dal DPR 7/9/2010 n. 160, incluse le strutture commerciali così come regolato nel vigente Piano del Commercio, con esclusione di nuovi insediamenti industriali di grande dimensione.</p>	<p>Art. 2 - Destinazioni d'uso Le zone omogenee di tipo A, B e C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse, oltre alla residenza, sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, alberghi, luoghi di spettacolo e ritrovo, attività artigianali non moleste, commerciali e di servizio, urbanizzazioni secondarie.</p> <p>Le attività produttive esistenti in zona residenziale possono essere mantenute, ristrutturate ampliate nel rispetto delle speciali norme di zona, purché non nocive e non moleste e comunque non incompatibili con il carattere residenziale delle zone stesse.</p> <p>Le aree e gli edifici destinati ad attività produttive già esistenti nelle zone residenziali, esclusi quelli a carattere artigianale o commerciale, possono mutare destinazione d'uso solo a seguito dell'adozione di strumenti urbanistici preventivi.</p> <p>Nelle zone a destinazione produttiva (D), possono essere previsti laboratori artigianali, stabilimenti per la piccola e media industria, depositi commerciali, con relative abitazioni per il custode ed uffici, e le strutture commerciali così come regolate dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore, con esclusione di nuovi insediamenti industriali di grande dimensione.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 2 PAG 26861</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>Nelle zone con destinazione agricola, ed agricola di salvaguardia ambientale (E), oltre alle coltivazioni agricole, possono essere previste abitazioni rurali, edifici e strutture connessi all'uso agricolo, zootecnico ed agrituristico del terreno e piccoli manufatti connessi all'agricoltura.</p> <p>Sul territorio agricolo non sono ammessi interventi che prevedono l'uso di tecniche e materiali esclusi dalla tradizione storica locale; per tutti gli interventi di recinzione dei suoli e/o di costruzione dei manufatti, deve essere previsto l'uso della pietra a secco con esclusione categorica del calcestruzzo.</p> <p>In tutti i casi valgono le norme previste dal Codice per il Paesaggio L 42/04 e dal PUTT/P, approvato definitivamente da parte della Regione Puglia con DGR n. 1748 del 15/12/2000, secondo il quale il Comune di Modugno ha provveduto, come prescritto dall'art. 5.05 c. 1.1 delle NTA del medesimo piano, ad espletare i cosiddetti "Primi adempimenti" ed a riportare sulla cartografia comunale le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti, elaborati approvati con DCC n. 25 del 30.05.2005 e trasmessi alla Regione con nota prot. 5306 del 14/07/2005 nonché le norme di salvaguardia intervenute a seguito di adozione del PPTR, ai sensi dell'art. 2 c. 4 della LR n. 20 del 7/10/2009, avvenuta in data 2/8/2013 con DGR n. 1435 – pubblicata sul BURP n. 108 del 6/8/2013 – e successiva DGR di modifica delle NTA annesse al PPTR n. 2022 del 29/10/13.</p> <p>Nelle zone F, tipizzate ai sensi del DM n. 1444/68, possono essere previsti interventi mirati alla realizzazione di verde pubblico ed attrezzature di carattere pubblico.</p>	<p>Nelle zone con destinazione agricola, ed agricola di salvaguardia ambientale (E), oltre alle coltivazioni agricole, possono essere previste abitazioni rurali, edifici e strutture connessi all'uso agricolo, zootecnico ed agrituristico del terreno e piccoli manufatti connessi all'agricoltura, nei limiti e nei termini di cui all'art. 51 della L.R. 56/80 e dell'art. 9 della L.R. 6/79 e smi, nonché per quanto riguarda le strutture agrituristiche della vigente legislazione in materia.</p> <p>Sul territorio agricolo non sono ammessi interventi che prevedono l'uso di tecniche e materiali esclusi dalla tradizione storica locale; per tutti gli interventi di recinzione dei suoli e/o di costruzione dei manufatti, deve essere previsto l'uso della pietra a secco con esclusione categorica del calcestruzzo.</p> <p>In tutti i casi valgono le norme previste dal Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/04 e dal P.P.T.R. approvato definitivamente con DGR n. 176 del 16/02/2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23/03/2015).</p> <p>Nelle zone F, tipizzate ai sensi del DM n. 1444/68, possono essere previsti interventi mirati alla realizzazione di verde pubblico ed attrezzature di carattere pubblico.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 2 PAG 26861</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 2 PAG 26861</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p><u>Art.3 Zona A e A.1.</u> Le zone A (Centro storico) e A.1 (zona di interesse ambientale) sono soggette alle norme previste dal Piano Particolareggiato adottato con delibera n. 124 del 16.7.1984 secondo le perimetrazioni contenute nelle tavole di P.R.G.</p>	<p>Art. 3 - Zone A e A.1 Le zone A (Centro storico) e A.1 (zona di interesse ambientale) sono soggette alle norme previste dal Piano Particolareggiato adottato con delibera n. 124 del 16.7.1984 secondo le perimetrazioni riportate nelle tavole di P.R.G.C., fino alla loro revisione e/o sostituzione.</p>	<p>Art. 3 - Zone A e A.1 Le zone A (Centro storico) e A.1 (zona di interesse ambientale) sono soggette alle norme previste dal Piano Particolareggiato adottato con delibera n. 124 del 16.7.1984 secondo le perimetrazioni riportate nelle tavole di P.R.G.C., fino alla loro revisione e/o sostituzione.</p>	
<p><u>Art.4 Zone di completamento B.1, B.2 e B.3. (*1)</u> Sono le zone dell'abitato destinate alla edificazione mediante concessione diretta, dei suoli liberi e/o al completamento ed alla trasformazione di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni previste nelle tavole di P.R.G. e le norme che seguono. In tali zone, oltre alla residenza, sono altresì consentite le attività di cui all'art. 2 precedente. Nella edificazione dei lotti liberi devono essere rispettati i seguenti parametri: per la zona B.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotto minimo: 500 mq salvo minor misura nel caso di lotti residui o interclusi; - indice di fabbricabilità fondiaria: 5,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 50% max; - altezza massima ml 13 (tredici); $\frac{H(\text{altezza max edificio})}{L(\text{larghezza stradale})} \leq 1,5$ - distanza dai confini: H/2, con minimo di mt. 5; - è ammessa l'edificazione in aderenza a fabbricati esistenti al confine; - distanza fra i fabbricati: semisomma delle altezze con un minimo di ml 10; - verde attrezzato condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto; - garage: come da art. 6 del titolo I. <p>per la zona B.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotto minimo: 500 mq salvo minor misura nel caso di lotti residui o interclusi; - indice di fabbricabilità fondiaria: 3,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 50% max; - altezza massima: ml 10,00; $\frac{H(\text{altezza max edificio})}{L(\text{larghezza stradale})} \leq 1,5$ 	<p>Art. 4 - Zone di completamento B1/B2/B3 Quanto prescritto dalle norme di cui alla D.G.R. n.561 del 31.03.2005 è sostituito dalle presenti norme. Le presenti norme regolano l'edificazione, mediante intervento diretto, dei suoli liberi o resi liberi dalla demolizione di edifici esistenti, dei suoli parzialmente liberi, delle sopraelevazioni e trasformazioni di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni delle zone di completamento B1,B2,B3, individuate negli elaborati del P.R.G.C..</p> <p>Art. 4.1 Tipologie di intervento edilizio 4.1.1 - Nelle zone B1. B2. B3. del P.R.G.C.,sono consentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: I. Interventi di manutenzione ordinaria; II. Interventi di manutenzione straordinaria; III. Interventi di restauro e di risanamento conservativo; IV. Interventi di ristrutturazione edilizia; V. Interventi di sopraelevazione; VI. Edificazione delle aree libere, parzialmente libere (completamento), rese libere dalla demolizione di edifici esistenti - (interventi di nuova costruzione); Gli interventi suddetti si attuano con le modalità specificate, negli articoli e prescrizioni che seguono e nelle tavole costituenti, in uno alle presenti Norme ed alla Relazione tecnica, la presente variante al P.R.G.C..</p> <p>4.1.2. -Le prescrizioni della presente variante al P.R.G.C. possono essere disattese soltanto attenendosi alle procedure previste: -dalla Legge 1150/1942 e successive modificazioni in ordine ai piani particolareggiati ed alle lottizzazioni (di iniziativa sia privata che pubblica); - dal DPR 380/01 del 06.06.2001 e successive modifiche e</p>	<p>Art. 4 - Zone di completamento B1/B2/B3 (*2) Le presenti norme regolano l'edificazione, mediante intervento diretto, dei suoli liberi o resi liberi dalla demolizione di edifici esistenti, dei suoli parzialmente liberi, delle sopraelevazioni e trasformazioni di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni delle zone di completamento B1,B2,B3, individuate negli elaborati del P.R.G.C..</p> <p>Art. 4.1 Tipologie di intervento edilizio 4.1.1 - Nelle zone B1. B2. B3. del P.R.G.C.,sono consentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: I. Interventi di manutenzione ordinaria; II. Interventi di manutenzione straordinaria; III. Interventi di restauro e di risanamento conservativo; IV. Interventi di ristrutturazione edilizia; V. Interventi di sopraelevazione; VI. Edificazione delle aree libere, parzialmente libere (completamento), rese libere dalla demolizione di edifici esistenti - (interventi di nuova costruzione); Gli interventi suddetti si attuano con le modalità specificate, negli articoli e prescrizioni che seguono. Con riferimento al precitato punto V Interventi di sopraelevazione occorrerà fare riferimento alle tavole di cui allo Studio particolareggiato adottato con DCC n.139/79 e approvato con DGR n. 2661/1980 nonché a quelle allegata alla variante al suddetto piano di cui alla DCC n.86/1999 approvata con DGR n.561/2005.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4 PAG 26861</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE OSSERVAZIONE 4.5.11 PAG 26875</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.12 PAG 26861</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p>- distanza dai confini: H/2, con minimo di m.t.; è ammessa l'edificazione in aderenza a fabbricati esistenti al confine;</p> <p>- distanza fra i fabbricati: semisomma delle altezze con un minimo di ml 10;</p> <p>- distanza dal ciglio stradale: secondo il D.M. 1404/68 salvo allineamenti prevalenti;</p> <p>- verde attrezzato condominiale: 20% della superficie netta del lotto;</p> <p>- garage: come da art. 6 del titolo I.</p> <p>per la zona B.3</p> <p>- lotto minimo: 500 mq salvo minor misura nel caso di lotti residui o interclusi;</p> <p>- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq;</p> <p>- rapporto di copertura: 30% max;</p> <p>- altezza massima ml 10;</p> <p><u>H (altezza max edificio)</u> <u>L (larghezza stradale) < 1,5</u></p> <p>- distanza dai confini: H/2, con minimo di mt. 5; è ammessa l'edificazione in aderenza a fabbricati esistenti al confine;</p> <p>- distanza fra i fabbricati: semisomma delle altezze con un minimo di ml 10;</p> <p>- distanza dal ciglio stradale: secondo il D.M. 1404/68 salvo allineamenti prevalenti;</p> <p>- verde attrezzato condominiale: 20% della superficie netta del lotto;</p> <p>- garage: come da art. 6 del titolo I.</p> <p>Nelle zone di tipo "B" già disciplinate dallo Studio Particolareggiato vigente delle zone B , di cui alla delibera di C.C. n° 139 del 5.11.79 e delibera di G.R. n° 2661 dell'11.04.80, oltre agli interventi ammessi, le sopraelevazioni sono consentite secondo le prescrizioni dello stesso Studio.</p> <p>Per tutte le altre e diverse zone B rispetto a quelle dello Studio Particolareggiato, le sopraelevazioni sono consentite nel rispetto delle norme innanzi riportate.</p> <p>Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone di tipo "B", anche se soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis), in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G.</p>	<p>integrazioni;</p> <p>-dalla Legge Regionale 56/1980 e successive modificazioni;</p> <p>-dalla Legge 167/1962 e Legge 865/1971 e successive modificazioni in ordine ai piani di zona e/o a interventi di edilizia residenziale pubblica;</p> <p>-dalla Legge 457/1978 in ordine ai piani di recupero edilizio;</p> <p>-dagli interventi per pubblica utilità.</p> <p>In tutti i casi citati, si applicano le Norme più generali del vigente strumento urbanistico.</p> <p>Restano ferme tutte le Leggi Nazionali e Regionali che precisano e disciplinano le modalità di costruzione dei singoli manufatti.</p> <p>Art. 4.2 Interventi di manutenzione ordinaria. 4.2.1. - Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi sono eseguiti ai sensi dell'art. 6 comma 1, DPR 380/01 e s.m.i.</p> <p>Art.4.3 Interventi di manutenzione straordinaria. 4.3.1 - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 4.3.2. -Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) e comma 4 del DPR 380/01 e s.m.i..</p> <p>Art. 4.4 Interventi di restauro e di risanamento conservativo. 4.4.1 - Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e</p>	<p>Art. 4.2 Interventi di manutenzione ordinaria. 4.2.1. - Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi sono eseguiti ai sensi dell'art. 6 comma 1, DPR 380/01 e s.m.i.</p> <p>Art.4.3 Interventi di manutenzione straordinaria. 4.3.1 - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 4.3.2. -Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) e comma 4 del DPR 380/01 e s.m.i..</p> <p>Art. 4.4 Interventi di restauro e di risanamento conservativo. 4.4.1 - Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p> <p>4.4.2. – Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono essere eseguiti ai sensi Titolo II, Capo III del DPR 380/01 e s.m.i.</p> <p>Art. 4.5 Interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p>4.5.1 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (involuppo volumetrico) e con lo stesso numero di livelli abitabili, (<i>Decreto del fare – art.23 bis, comma 4, DPR 380 del 2001</i>) fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs. 22.01.2004 n°42 e s.m.i., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.</p> <p>Gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia devono comunque rispettare l'allineamento preesistente sulla o sulle strade, fatto salvo l'allineamento previsto dalle tavole di P.R.G.</p> <p>Negli interventi di ristrutturazione edilizia, vanno applicate le prescrizioni di cui agli artt. 33 Piani interrati, 34 Piani seminterrati, 35 Piani terra, 36 Piani sottotetto, del R.E.C..</p> <p>4.5.2. – Resta vietata la demolizione di edifici con carattere ambientale (vedi tavole appositamente redatte e relativo rilievo fotografico).</p>	<p>strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p> <p>4.4.2. – Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono essere eseguiti ai sensi Titolo II, Capo III del DPR 380/01 e s.m.i.</p> <p>Art. 4.5 Interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p>4.5.1 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinati dall'art. 3 comma 1 lettera d e dall'art. 10 comma 1 lettera c del DPR 380/2001 e smi, sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs. 22.01.2004 n°42 e s.m.i., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.</p> <p>Gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia devono mantenere lo stesso numero di livelli abitabili dell'edificio preesistente e comunque rispettare l'allineamento preesistente sulla o sulle strade, fatto salvo l'allineamento previsto dalle tavole di P.R.G.</p> <p>Negli interventi di ristrutturazione edilizia, vanno applicate le prescrizioni del R.E.C.. relative a Piani interrati, Piani seminterrati, Piani terra, Piani sottotetto.</p> <p>4.5.2. – Resta vietata la demolizione di edifici con carattere ambientale (vedi tavole allegate alla variante approvata con dgr n.561/2005).</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE OSSERVAZIONE 4.5.12 PAG 26876</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.5.1 PAG 26862</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.5.2 PAG 26862</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>Per tutti gli edifici non censiti dal presente piano, costruiti in data anteriore al 1950 con murature portanti aventi la presenza di alcuni caratteri distintivi dell'architettura dell'epoca (cornicioni, paraste, marcapiani, archi, assi di simmetria, prevalenza di pieni su vuoti, balconi con gattoni, ecc.) vale la prescrizione di cui al comma precedente.</p> <p>4.5.3. – La ristrutturazione edilizia può essere effettuata ai sensi del Titolo II, Capo II, art.10, lett. c) del DPR 380/01 e s.m.i oppure Titolo II, Capo III , art.22, comma 3, del DPR 380/01 e s.m.i. nei limiti previsti, stabiliti dalla Legge, e non è abbinabile alla contestuale sopraelevazione.</p> <p>Art. 4.6 Interventi di sopraelevazione.</p> <p>4.6.1. – Gli edifici compresi, nelle maglie tipizzate B1, B2, B3, che alla data di adozione della variante al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. del 17.12.1999, n°86 risultavano già edificati al solo piano terra o piano rialzato, sono sopraelevabili mediante la costruzione del piano primo.</p> <p>Nella TAVOLA UNIONE delle presente variante del presente articolo sono riportate tutte le maglie urbane all'interno delle quali tutti gli edifici di cui al comma precedente sono sopraelevabili in sagoma.</p> <p>Gli interventi di sopraelevazione devono rientrare nella sagoma planimetrica del piano terra o rialzato esistente e ne possono prevedere la totale o parziale copertura. Fermo restando la possibilità di ristrutturazione edilizia del piano terra o del piano rialzato esistente, ciò senza comportarne aumento e/o variazione della sagoma planimetrica.</p> <p>L'altezza netta dei vani abitabili a costruirsi al piano primo e dei loro accessori, misurata tra estradosso pavimento e intradosso soffitto, deve essere non superiore a metri 3,00 e non inferiore a metri 2,70.</p> <p>Nel caso di ristrutturazione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione seguita da sopraelevazione l'altezza complessiva del nuovo fabbricato terra+primo o rialzato+primo deve essere non superiore a ml 7,50.</p> <p>Resta vietata la demolizione di edifici di cui all'art. 4.5.2.</p>	<p>Per tutti gli edifici non censiti dal presente piano, costruiti in data anteriore al 1950 con murature portanti aventi la presenza di alcuni caratteri distintivi dell'architettura dell'epoca (cornicioni, paraste, marcapiani, archi, assi di simmetria, prevalenza di pieni su vuoti, balconi con gattoni, ecc.) vale la prescrizione di cui al comma precedente.</p> <p>4.5.3. – La ristrutturazione edilizia può essere effettuata ai sensi del Titolo II, Capo II, art.10, lett. c) del DPR 380/01 e s.m.i oppure Titolo II, Capo III , art.22, comma 3, del DPR 380/01 e s.m.i. nei limiti previsti, stabiliti dalla Legge, e non è abbinabile alla contestuale sopraelevazione.</p> <p>Art. 4.6 Interventi di sopraelevazione.</p> <p>4.6.1. – Gli edifici compresi, nelle maglie tipizzate B1, B2, B3, che alla data di adozione della variante al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. del 17.12.1999, n°86 risultavano già edificati al solo piano terra o piano rialzato, sono sopraelevabili mediante la costruzione del piano primo.</p> <p>Nella TAVOLA UNIONE del presente articolo sono riportate tutte le maglie urbane all'interno delle quali tutti gli edifici di cui al comma precedente sono sopraelevabili in sagoma.</p> <p>Gli interventi di sopraelevazione devono rientrare nella sagoma planimetrica del piano terra o rialzato esistente e ne possono prevedere la totale o parziale copertura. Fermo restando la possibilità di ristrutturazione edilizia del piano terra o del piano rialzato esistente, ciò senza comportarne aumento e/o variazione della sagoma planimetrica.</p> <p>L'altezza netta dei vani abitabili a costruirsi al piano primo e dei loro accessori, misurata tra estradosso pavimento e intradosso soffitto, deve essere non superiore a metri 3,00 e non inferiore a metri 2,70.</p> <p>Nel caso di ristrutturazione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione seguita da sopraelevazione l'altezza complessiva del nuovo fabbricato terra+primo o rialzato+primo deve essere non superiore a ml 7,50.</p> <p>Resta vietata la demolizione di edifici di cui all'art. 4.5.2.</p> <p>Nella sopraelevazione e negli ampliamenti in genere di</p>	<p>RICHIESTA DI CHIARIMENTI</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>Nella sopraelevazione e negli ampliamenti in genere di fabbricati preesistenti, è necessario ottemperare alle norme introdotte dal D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni", al fine della valutazione della sicurezza strutturale, e ove necessario, procedere con l'adeguamento della costruzione esistente al piano terra e/o al piano rialzato.</p> <p>A tal fine sono eccezionalmente consentiti i fuori sagoma solo per la parte strutturale, che incidano il meno possibile sulla sagoma preesistente e comunque, non oltre i 50 cm per ciascun lato, fatti salvi gli allineamenti stradali e le norme del codice civile.</p> <p>4.6.2 – Nel caso di intervento di sopraelevazione i parcheggi privati ex. Art.18 L.N. 765/67, si fa riferimento alla Circolare Ministeriale L.L. P.P. 3210/67.</p> <p>Come da determina dirigenziale n.º 38 del 12.10.2005 il rilascio del titolo abilitativo relativo all'intervento di sopraelevazione sarà subordinato al monetizzazione delle aree a standard corrispondente al carico insediato.</p> <p>4.6.3 – La sopraelevazione può essere effettuata ai sensi del Titolo II, Capo II, art.10, comma 1, lett. a) DPR 380/01 e s.m.i oppure Titolo II, Capo III , art.22, comma 3, del DPR 380/01 e s.m.i. nei limiti previsti, stabiliti dalla Legge.</p> <p>Art. 4.7 Edificazione delle aree libere, parzialmente libere (completamento), rese libere dalla demolizione di edifici esistenti - (interventi di nuova costruzione)</p> <p>4.7.1. – Tali aree tipizzate come zone B1, B2, B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono libere a condizione che siano non edificate, non asservite a edifici esistenti, come pertinenze dirette o come parte scoperta di un lotto edificabile originario, e che abbiano diretta comunicazione con una sede stradale pubblica; - possono altresì essere rese libere dalla demolizione di fabbricati preesistenti, quindi assimilabili a quelle di cui al punto precedente; - sono parzialmente libere quando pur edificate o asservite a edifici esistenti hanno ancora residua suscettibilità edificatoria in relazione agli indici e parametri fissati dagli 	<p>fabbricati preesistenti, è necessario ottemperare alle norme introdotte dal D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni", al fine della valutazione della sicurezza strutturale, e ove necessario, procedere con l'adeguamento della costruzione esistente al piano terra e/o al piano rialzato.</p> <p>A tal fine sono eccezionalmente consentiti i fuori sagoma solo per la parte strutturale, che incidano il meno possibile sulla sagoma preesistente e comunque, non oltre i 50 cm per ciascun lato, fatti salvi gli allineamenti stradali e le norme del codice civile.</p> <p>4.6.2 – Nel caso di intervento di sopraelevazione per i parcheggi privati ex. Art.18 L.N. 765/67, si fa riferimento alla Circolare Ministeriale L.L. P.P. 3210/67.</p> <p>Il rilascio del titolo abilitativo relativo all'intervento di sopraelevazione sarà subordinato al monetizzazione delle aree a standard corrispondente al carico insediato e ciò limitatamente alle sopraelevazioni delle zone B analizzate dalla variante al PRG di cui alla DGR 561/2005.</p> <p>4.6.3 – La sopraelevazione può essere effettuata ai sensi del Titolo II, Capo II, art.10, comma 1, lett. a) DPR 380/01 e s.m.i oppure Titolo II, Capo III , art.22, comma 3, del DPR 380/01 e s.m.i. nei limiti previsti, stabiliti dalla Legge.</p> <p>Art. 4.7 Edificazione delle aree libere, parzialmente libere (completamento), rese libere dalla demolizione di edifici esistenti - (interventi di nuova costruzione)</p> <p>4.7.1. – Tali aree tipizzate come zone B1, B2, B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono libere a condizione che siano non edificate, non asservite a edifici esistenti, come pertinenze dirette o come parte scoperta di un lotto edificabile originario, e che abbiano diretta comunicazione con una sede stradale pubblica; - possono altresì essere rese libere dalla demolizione di fabbricati preesistenti, quindi assimilabili a quelle di cui al punto precedente; - sono parzialmente libere quando pur edificate o asservite a edifici esistenti hanno ancora residua suscettibilità edificatoria in relazione agli indici e parametri fissati dagli 	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.6.2 PAG 26862</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>artt. 4.7.4 – 4.7.5 – 4.7.6; Salvo nuovi allineamenti di P.R.G., l'edificazione nelle aree in oggetto, devono rispettare gli allineamenti prevalenti già costituiti dai fronti degli edifici prospicienti l'intera strada e nel caso di edificazione in linea e in aderenza sui confini laterali, non può mai sopravanzare gli allineamenti già costituiti negli eventuali cortili o spazi interni. Non sono ammessi volumi chiusi in aggetto su suolo pubblico salvo quanto previsto dall'art. 25 del R.E.C.</p> <p>4.7.2 – L'edificazione può essere effettuata ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i nei limiti previsti, stabiliti dalle Leggi statali e regionali vigenti.</p> <p>4.7.3 –Nella edificazione dei suoli liberi, parzialmente liberi, o resi tali dalla demolizione di manufatti esistenti e in tutte le operazioni che comportano aumento di volume, devono essere rispettati i seguenti parametri: Dc –Distanza dei confini: H/2 con un minimo di m 5; è ammessa l'edificazione in aderenza a fabbricati esistenti sul confine, con diritto di prevenzione tra confini non edificati, salvo quanto previsto dal codice civile; Df –Distanza tra fabbricati: semi-somma delle altezze con un minimo di m.10 tra pareti e pareti finestrate; Ds –Distacco dal ciglio stradale: secondo allineamenti prevalenti così come sopra definiti; Vp –Verde privato di pertinenza: minimo 20% della superficie fondiaria. Questa superficie può essere ricavata anche al di sopra di solai di copertura, purché la superficie abbia almeno cm. 40 di terreno vegetale per accogliere la vegetazione;</p> <p>H/l –Rapporto altezza massima edificio con larghezza stradale < 1,5 compreso arretramenti;</p> <p>P –Parcheggio. La superficie da destinare a parcheggio deve essere pari, al minimo di un decimo del volume della nuova</p>	<p>artt. 4.7.4 – 4.7.5 – 4.7.6; Salvo allineamenti di P.R.G., l'edificazione nelle aree in oggetto, devono rispettare gli allineamenti prevalenti già costituiti dai fronti degli edifici prospicienti l'intera strada e nel caso di edificazione in linea e in aderenza sui confini laterali, non può mai sopravanzare gli allineamenti già costituiti negli eventuali cortili o spazi interni. Non sono ammessi volumi chiusi in aggetto su suolo pubblico.</p> <p>4.7.2 – L'edificazione può essere effettuata ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i nei limiti previsti, stabiliti dalle Leggi statali e regionali vigenti.</p> <p>4.7.3 –Nella edificazione dei suoli liberi, parzialmente liberi, o resi tali dalla demolizione di manufatti esistenti e in tutte le operazioni che comportano aumento di volume, devono essere rispettati i seguenti parametri: Dc –Distanza dei confini: H/2 con un minimo di m 5; è ammessa l'edificazione in aderenza a fabbricati esistenti sul confine, con diritto di prevenzione tra confini non edificati, salvo quanto previsto dal codice civile; Df –Distanza tra fabbricati: semi-somma delle fermo restando la distanza minima assoluta di 10 m stabilita all'art. 9 del DM 1444/68 e smi tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; Ds –Distacco dal ciglio stradale: secondo allineamenti prevalenti così come sopra definiti; Vp –Verde privato di pertinenza: minimo 20% della superficie fondiaria.</p> <p>H/l –Rapporto altezza massima edificio con larghezza stradale <1,5; nel caso l'intera facciata del nuovo edificio, si arretri rispetto al filo stradale, ai fini del calcolo del parametro H/L la misura di detto arretramento potrà essere sommata alla larghezza stradale. Ciò comunque nel rispetto del parametro H – Altezza massima e degli allineamenti definiti al secondo comma dell'art. 4.7.1;</p> <p>P –Parcheggio. La superficie da destinare a parcheggio deve essere pari, al minimo di un decimo del volume della</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.7.1 PAG 26863</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.7.3 PAG 26863</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.7.3 PAG 26863</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
	<p>costruzione, e comunque assicurare almeno un posto macchina (15 mq) per appartamento (posto auto = 15mq). La presente norma sostituisce quella dell'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.</p> <p>4.7.4 - Zone di completamento B1.</p> <p>In particolare per le zone B1 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, parzialmente liberi o resi liberi da demolizione di manufatti esistenti devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici:</p> <p style="padding-left: 40px;">Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 5mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rc - Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario.</p> <p style="padding-left: 40px;">H - Altezza massima ml 13</p> <p>4.7.5 - Zone di completamento B2.</p> <p>In particolare per le zone B2 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, parzialmente liberi o resi liberi da demolizione di manufatti esistenti devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici:</p> <p style="padding-left: 40px;">Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 3mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rc - Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario.</p> <p style="padding-left: 40px;">H - Altezza massima: ml 10</p> <p>4.7.6 -Zone di completamento B3.</p> <p>In particolare per le zone B3 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, parzialmente liberi o resi liberi da</p>	<p>nuova costruzione, e comunque assicurare almeno un posto macchina (15 mq) per appartamento (posto auto = 15mq). La presente norma sostituisce quella dell'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.</p> <p>4.7.4 - Zone di completamento B1.</p> <p>In particolare per le zone B1 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, parzialmente liberi o resi liberi da demolizione di manufatti esistenti devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici:</p> <p style="padding-left: 40px;">Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 5mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rc - Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario.</p> <p style="padding-left: 40px;">H - Altezza massima ml 13</p> <p>4.7.5 - Zone di completamento B2.</p> <p>In particolare per le zone B2 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, parzialmente liberi o resi liberi da demolizione di manufatti esistenti devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici:</p> <p style="padding-left: 40px;">Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 3mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rc - Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario.</p> <p style="padding-left: 40px;">H - Altezza massima: ml 10</p> <p>4.7.6 -Zone di completamento B3.</p> <p>In particolare per le zone B3 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, parzialmente liberi o resi liberi da</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>demolizione di manufatti esistenti devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici:</p> <p>Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 1,5mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada.</p> <p>Rc - Rapporto di copertura: massimo 30% del lotto fondiario.</p> <p>H - Altezza massima ml 10</p> <p>Art. 4.8 - Zone per servizi di quartiere. Le nuove aree a standard (verde e servizi) individuate dalla variante al PRGC, allo scopo di rispettare il rapporto tra spazi pubblici e residenze di cui al D.M. 2/4/68 n.1444 e, individuate nelle tavole del detto strumento urbanistico, sono soggette alle norme dell'art.16 delle N.T.A. del vigente Piano che regolamenta tali spazi pubblici del P.R.G.C.</p> <p>Art. 4.9 - Destinazioni d'uso Ammissibili. La destinazione degli edifici nelle zone di completamento B1, B2, B3, deve essere prevalentemente residenziale, sono ammessi i servizi della residenza e le attività previste all'art.2 precedente delle N.T.A. di P.R.G.C. Le destinazioni d'uso in ciascun fabbricato, compatibilmente con le prescrizioni di cui agli artt.: 33 -Piano interrato, 34 -titolo, 35 -titolo, 36 -titolo, del R.E.C., possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piano seminterrato o interrato: autorimessa, deposito materiali non infiammabili, locali cantina e vani tecnici pertinenziali al fabbricato; - piano terra: attività produttive (artigianato non molesto.) oppure attività commerciali (negozi, esposizioni, rivendite, bar, trattorie, ecc.) autorimesse, ufficio e residenza; - piano rialzato e piani superiori: residenza, ufficio, servizi della residenza o ad essa assimilabile; <p>Ciò fatta eccezione per gli immobili che alla data di adozione della variante al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. del 17.12.1999, n°86 erano già destinati ad usi diversi dai prescritti.</p>	<p>demolizione di manufatti esistenti devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici:</p> <p>Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 1,5mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada.</p> <p>Rc - Rapporto di copertura: massimo 30% del lotto fondiario.</p> <p>H - Altezza massima ml 10</p> <p>Art. 4.8 - Zone per servizi di quartiere. Le nuove aree a standard (verde e servizi) individuate dalla variante al PRGC, allo scopo di rispettare il rapporto tra spazi pubblici e residenze di cui al D.M. 2/4/68 n.1444 e, individuate nelle tavole del detto strumento urbanistico, sono soggette alle norme dell'art.16 delle N.T.A. del vigente Piano che regolamenta tali spazi pubblici del P.R.G.C.</p> <p>Art. 4.9 - Destinazioni d'uso Ammissibili. La destinazione degli edifici nelle zone di completamento B1, B2, B3, deve essere prevalentemente residenziale, sono ammessi i servizi della residenza e le attività previste all'art.2 precedente delle N.T.A. di P.R.G.C. Le destinazioni d'uso in ciascun fabbricato, compatibilmente con le prescrizioni del R.E.C., possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piano seminterrato o interrato: autorimessa, deposito materiali non infiammabili, locali cantina e vani tecnici pertinenziali al fabbricato; - piano terra: attività produttive (artigianato non molesto.) oppure attività commerciali (negozi, esposizioni, rivendite, bar, trattorie, ecc.) autorimesse, ufficio e residenza; - piano rialzato e piani superiori: residenza, ufficio, servizi della residenza o ad essa assimilabile; <p>Ciò fatta eccezione per gli immobili che alla data di adozione della variante al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. del 17.12.1999, n°86 erano già destinati ad usi diversi dai prescritti.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 4.9 PAG 26863</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	------------------------------	--------------------------------

<p><u>Art.5 Zona di completamento B.4</u> La zona di completamento B.4 comprende le aree, già edificate con edilizia sparsa unifamiliare, in cui sono consentite autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria e concessioni edilizie per la costruzione dei lotti residui o interclusi, con la medesima tipologia esistente. In queste zone l'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,5 mc/mq.</p>	<p>Art. 5 - Zona di completamento B.4 La zona di completamento B.4 comprende le aree già edificate con edilizia sparsa unifamiliare, in cui sono consentite opere per manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi edilizi per la costruzione dei lotti residui o interclusi, omogenei alla tipologia esistente. In queste zone l'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,5 mc/mq.</p>	<p>Art. 5 - Zona di completamento B.4 La zona di completamento B.4 comprende le aree già edificate con edilizia sparsa unifamiliare, in cui sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia – nel rispetto delle destinazioni d'uso compatibili - e interventi edilizi per la costruzione dei lotti residui o interclusi, omogenei alla tipologia esistente. In queste zone l'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,5 mc/mq.</p>	

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p><u>Art.6 Zona di completamento B.5</u> Sono le zone soggette a strumenti urbanistici esecutivi già vigenti alla data di adozione del presente piano e riportate sulle tavole di P.R.G.. Valgono le norme contenute in detti piani.</p>	<p>Art. 6 - Zona di completamento B.5 Sono le zone soggette a strumenti urbanistici esecutivi già vigenti alla data di adozione del presente piano e riportate sulle tavole di P.R.G.C.. Valgono le norme contenute in detti piani.</p>	<p>Art. 6 - Zona di completamento B.5 Sono le zone soggette a strumenti urbanistici esecutivi già vigenti alla data di adozione del presente piano e riportate sulle tavole di P.R.G.C.. Valgono le norme contenute in detti piani.</p>
<p><u>Art.7 Zone di espansione C.1, C.2 e C.3</u> Le zone di espansione C.1, C.2 e C.3 comprendono le aree destinate alla residenza e alle attività ad essa connesse contenute nei comparti edificatori di cui al precedente Titolo I.</p> <p>Nei comparti di tipo A le aree C1, nei comparti di tipo C le aree C2, e le zone di espansione C3 sono soggette a piani particolareggiati e/o piani di lottizzazione per la sola destinazione privata e/o pubblica residenziale (legge 167), ed includono la previsione delle aree per standards sia per la residenza nella misura di 18 mq/abitante e sia per le attività terziarie nella misura prevista dall'art. 5 del DM 1444/68, come previsto anche dall'art. 7 del titolo I delle N.T.A.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri: per la zona C.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 1,82 mc/mq; - rapporto di copertura: 80%; - altezza massima: 22 mt.; - distanze dai confini : H/2 con un minimo di 5,0 mt.; - distanze fra gli edifici semisomma delle altezze con un minimo di 10 mt.; - garage: come da art . 6 del titolo I - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. <p>per la zona C.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 50%; - altezza massima: 22 mt.; - distanze dai confini: H/2 con un minimo di 5,0 mt.; - distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10,0 mt.; - garage: come da art. 6 del titolo I - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. 	<p>Art. 7 - Zone di espansione C.1, C.2, C.3 Le zone di espansione C.1, C.2 e C.3 comprendono le aree destinate alla residenza e alle attività ad essa connesse contenute nei comparti edificatori di cui al precedente Titolo I.</p> <p>Nei comparti di tipo A le aree C1, nei comparti di tipo C le aree C2, e le zone di espansione C3 sono soggette a piani particolareggiati e/o piani di lottizzazione per la sola destinazione privata e/o pubblica residenziale (legge 167), ed includono la previsione delle aree per standard sia per la residenza nella misura di 18 mq/abitante e sia per le attività terziarie nella misura prevista dall'art. 5 del DM 1444/68, come previsto anche dall'art. 7 del Titolo I delle N.T.A.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <p><u>per la zona C.1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 1,82 mc/mq; - rapporto di copertura: 80%; - altezza massima: 22 m; - distanze dai confini : H/2 con un minimo di 5,0 m; - distanze fra gli edifici semisomma delle altezze con un minimo di 10 m; - garage: come da art . 6 del Titolo I; - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. <p><u>per la zona C.2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 50%; - altezza massima: 22 m; - distanze dai confini: H/2 con un minimo di 5,0 m; - distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10 m; - garage: come da art. 6 del Titolo I; - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. 	<p>Art. 7 - Zone di espansione C.1, C.2, C.3 Le zone di espansione C.1, C.2 e C.3 comprendono le aree destinate alla residenza e alle attività ad essa connesse contenute nei comparti edificatori di cui al precedente Titolo I.</p> <p>Nei comparti di tipo A le aree C1, nei comparti di tipo C le aree C2, e le zone di espansione C3 sono soggette a piani particolareggiati e/o piani di lottizzazione per la sola destinazione privata e/o pubblica residenziale (legge 167), ed includono la previsione delle aree per standard sia per la residenza nella misura di 18 mq/abitante e sia per le attività terziarie nella misura prevista dall'art. 5 del DM 1444/68, come previsto anche dall'art. 7 del Titolo I delle N.T.A.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <p><u>per la zona C.1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 1,82 mc/mq; - rapporto di copertura: 80%; - altezza massima: 22 m; - distanze dai confini : H/2 con un minimo di 5,0 m; - distanze fra gli edifici semisomma delle altezze con un minimo di 10 m; - garage: come da art . 6 del Titolo I; - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. <p><u>per la zona C.2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 50%; - altezza massima: 22 m; - distanze dai confini: H/2 con un minimo di 5,0 m; - distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10 m; - garage: come da art. 6 del Titolo I; - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto.

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p>per la zona C.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 0,8 mc/mq; - rapporto di copertura: 30%; - altezza massima: 8,0 mt.; - distanze dai confini : H/2 con un minimo di 5,0 mt.; - distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10,0 mt.; - garage: come da art. 6 del titolo I; - verde condominiale: 20% della superficie netta del lotto. <p>Nei comparti di tipo A, nelle aree di tipo C.1 e C.2 il 75% della volumetria totale ammessa è destinato alla residenza, mentre il restante 25% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente titolo; di questa volumetria residenziale, il 53% è riservata alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167.</p> <p>Nei comparti di tipo A, nelle aree di tipo C.3 l'80% della volumetria totale ammessa è destinata alla residenza, mentre il restante 20% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente titolo e questa il 50% è riservata alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167.</p> <p>Nei comparti di tipo C, nelle aree di tipo C.2 il 70% della volumetria ammessa è destinata alla residenza, mentre il restante 30% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente titolo.</p>	<p><u>per la zona C.3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 0,8 mc/mq; - rapporto di copertura: 30%; - altezza massima: 8,0 m; - distanze dai confini : H/2 con un minimo di 5,0 m; - distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10,0 m; - garage: come da art. 6 del Titolo I; - verde condominiale: 20% della superficie netta del lotto. <p>Nei comparti di tipo A, nelle aree di tipo C.1 e C.2, il 75% della volumetria totale ammessa è destinato alla residenza, mentre il restante 25% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente Titolo; di questa volumetria residenziale, il 53% è riservata alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167.</p> <p>Nei comparti di tipo A, nelle aree di tipo C.3, l'80% della volumetria totale ammessa è destinata alla residenza, mentre il restante 20% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente Titolo; di questa il 50% è riservata alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167.</p> <p>Nei comparti di tipo C, nelle aree di tipo C.2, il 70% della volumetria ammessa è destinata alla residenza, mentre il restante 30% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente Titolo.</p>	<p><u>per la zona C.3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 0,8 mc/mq; - rapporto di copertura: 30%; - altezza massima: 8,0 m; - distanze dai confini : H/2 con un minimo di 5,0 m; - distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10,0 m; - garage: come da art. 6 del Titolo I; - verde condominiale: 20% della superficie netta del lotto. <p>Nei comparti di tipo A, nelle aree di tipo C.1 e C.2, il 75% della volumetria totale ammessa è destinato alla residenza, mentre il restante 25% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente Titolo; di questa volumetria residenziale, il 53% è riservata alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167.</p> <p>Nei comparti di tipo A, nelle aree di tipo C.3, l'80% della volumetria totale ammessa è destinata alla residenza, mentre il restante 20% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente Titolo; di questa il 50% è riservata alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167.</p> <p>Nei comparti di tipo C, nelle aree di tipo C.2, il 70% della volumetria ammessa è destinata alla residenza, mentre il restante 30% è destinato ad attività terziarie, direzionali eccetera, così come previste al 1° comma dell'art. 2 del presente Titolo.</p>
<p><u>Art. 8 Zona di espansione C.4</u></p> <p>Le zone di espansione C.4 comprendono le aree destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 167.</p> <p>Dette aree sono soggette a piani di zona di cui alla legislazione vigente e contengono al loro interno le aree da destinare agli standards di quartiere di cui al D.M. 1444/68.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> indice di fabbricabilità territoriale: 2,0 mc/mq; rapporto di copertura: 50%; altezza massima: 22 mt.; distanze dai confini: H/2 con un minimo di 5,0 mt.; distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10,0 mt.; 	<p>Art. 8 - Zona di espansione C.4</p> <p>Le zone di espansione C.4 possono essere destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/62 anche fino al 100% della loro estensione e contengono al loro interno le aree da destinare agli standard di quartiere di cui al D.M. 1444/68.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 50%; - altezza massima: 22 m; - distanze dai confini: H/2 con un minimo di 5 m; 	<p>Art. 8 - Zona di espansione C.4</p> <p>Le zone di espansione C.4 possono essere destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/62 anche fino al 100% della loro estensione e contengono al loro interno le aree da destinare agli standard di quartiere di cui al D.M. 1444/68.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 50%; - altezza massima: 22 m; - distanze dai confini: H/2 con un minimo di 5 m;

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p>garage: come da art. 6 del titolo I; verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. La destinazione della zona C4 a "zona 167" è da intendersi solo a titolo indicativo, in quanto il P.R.G. non costituisce sede idonea per l'individuazione di aree specificatamente per la "zona 167".</p>	<p>- distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10 m; - garage: come da art. 6 del Titolo I; - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. La destinazione della zona C4 a "zona 167" è da intendersi solo a titolo indicativo, in quanto il P.R.G.C. non costituisce sede idonea per l'individuazione di aree specificatamente per la "zona 167".</p>	<p>- distanze fra gli edifici: semisomma delle altezze con un minimo di 10 m; - garage: come da art. 6 del Titolo I; - verde condominiale: minimo 20% della superficie netta del lotto. La destinazione della zona C4 a "zona 167" è da intendersi solo a titolo indicativo, in quanto il P.R.G.C. non costituisce sede idonea per l'individuazione di aree specificatamente per la "zona 167".</p>	
<p><u>Art.9 Zone produttive di completamento di tipo D</u> Sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, depositi commerciali, rappresentanze, ecc.) con esclusione di attività inquinanti.</p> <p>Valgono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici: - lotto minimo: 3.000 mq, salvo dimensione inferiore per lotti interclusi; - rapporto di copertura: max 50%;</p>	<p>Art. 9 - Zone produttive di completamento di tipo D Sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, aziende artigiane, depositi, attività commerciali di vendita e distribuzione, rappresentanze) con esclusione di attività inquinanti.</p> <p>Valgono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici: - lotto minimo: 3.000 mq, salvo dimensione inferiore per lotti interclusi; - rapporto di copertura: max 50%;</p>	<p>Art. 9 - Zone produttive di completamento di tipo D Sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, aziende artigiane, depositi, attività commerciali di vendita e distribuzione, rappresentanze) con esclusione di attività inquinanti.</p> <p>Al fine di migliorare l'impatto visivo e la qualità paesaggistica ed architettonica degli insediamenti produttivi gli interventi devono assicurare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • connettere le aree produttive alle strutture territoriali e ai valori patrimoniali ambientali ed architettonici; • potenziare e/o riqualificare la relazione tra il sistema produttivo e le componenti naturali (suolo, vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici; • riqualificare l'impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici prossimi ai lotti: i viali, le strade di relazione, le aree a parcheggio; • definire la qualità compositiva dell'impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni; • innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici ecologicamente in relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso della risorsa idrica. <p>Valgono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici: - lotto minimo: 3.000 mq, salvo dimensione inferiore per lotti interclusi; - rapporto di copertura: max 50%;</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 9 PAG 26863</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima: 8,0 mt. salvo casi di tipologie particolari e attrezzature speciali; - distanza dai confini: 5,0 mt. o in aderenza nel caso di edifici esistenti al confine; - distanze fra i fabbricati: 10,0 mt.; - distanza dal ciglio stradale: secondo D. M. 1444/68 <p>In ogni lotto è ammessa la costruzione di un alloggio per il personale.</p> <p>Per le zone produttive lungo la SS 96 per Palo del Colle, in sede di concessione edilizia è obbligatori a la cessione di un'area destinata a servizi che si appartiene alla medesima proprietà dell'istante e che fronteggia il lotto edificatorio, pari al 10% della superficie del lotto, salvo che per alcuni casi in cui è previsto il comparto di cui all'art. 9 del titolo I.</p> <p>In caso di ampliamento di manufatti esistenti, tale cessione può essere monetizzata rapportandola ad una superficie pari al 20% della superficie utile richiesta.</p> <p>Per le industrie esistenti di grande dimensione valgono le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporto di copertura: 30%; - altezza massima: 30,00 mt., salvo particolari attrezzature; - distanze dai confini: 15, 00 mt., salvo allineamenti preesistenti; - distanza dal ciglio stradale: secondo D.M. 1444/68. <p>Per quanto attiene all'impianto esistente della Cementeria, ubicato in stretta correlazione con l'abitato e con le previsioni residenziali di P.R.G., il mantenimento dell'impianto industriale è subordinato alla verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente, della salute e con l'inquinamento. Le eventuali operazioni di riconversione dell'impianto produttivo sono subordinate a strumento urbanistico preventivo di 2° livello (P. L.) esteso all'intera area, con ricorso alle disposizioni di cui al 1°</p>	<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima: 8,0 m salvo casi di tipologie particolari e attrezzature speciali derivanti dalla tipologia dell'insediamento; - distanza dai confini: 5,0 m o in aderenza nel caso di edifici esistenti sul confine; - distanze fra i fabbricati: 10,0 m; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso <p>In ogni lotto è ammessa la costruzione di un alloggio per il personale di custodia.</p> <p>Per le zone produttive lungo la SS 96 per Palo del Colle, in sede di concessione edilizia è obbligatoria la cessione gratuita al Comune di un'area da destinare a standards localizzata nel medesimo lotto di proprietà dell'istante e posizionata in maniera da essere accessibile dalla viabilità pubblica, se possibile da accorparsi ad aree con identica destinazione d'uso, pari al 10% della superficie del lotto, salvo che per i casi in cui è previsto il comparto di cui all'art. 9 del titolo I.</p> <p>In caso di ampliamento di manufatti esistenti, ovvero di lotti interclusi di superficie inferiore al minimo di 3.000 mq, tale cessione può essere monetizzata rapportandola ad una superficie pari al 20% della superficie richiesta.</p> <p>Per le industrie esistenti di grande dimensione valgono in caso di ampliamento le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporto di copertura dopo l'ampliamento: 30% del lotto; - altezza massima: 30,00 m, salvo particolari attrezzature e impianti; - distanze dai confini: 15, 00 m, salvo allineamenti preesistenti; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso <p>Per quanto attiene all'impianto esistente della Cementeria, ubicato in stretta correlazione con l'abitato e con le previsioni residenziali di P.R.G.C., il mantenimento dell'impianto industriale è subordinato alla verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente, della salute e con l'inquinamento. Le eventuali operazioni di riconversione dell'impianto produttivo sono subordinate a strumento urbanistico preventivo di 2° livello (P. L.) esteso all'intera area, con ricorso alle disposizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima: 8,0 m salvo casi di tipologie particolari e attrezzature speciali derivanti dalla tipologia dell'insediamento; - distanza dai confini: 5,0 m o in aderenza nel caso di edifici esistenti sul confine; - distanze fra i fabbricati: 10,0 m; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso <p>In ogni lotto è ammessa la costruzione di un alloggio per il personale di custodia.</p> <p>Per le zone produttive lungo la SS 96 per Palo del Colle, in sede di rilascio di titolo abilitativo è obbligatoria la cessione gratuita al Comune di un'area da destinare a standards localizzata nel medesimo lotto di proprietà dell'istante e posizionata in maniera da essere accessibile dalla viabilità pubblica, se possibile da accorparsi ad aree con identica destinazione d'uso, pari al 10% della superficie del lotto, salvo che per i casi in cui è previsto il comparto di cui all'art. 9 del titolo I.</p> <p>In caso di ampliamento di manufatti esistenti, ovvero di nuova edificazione in lotti interclusi di superficie inferiore a 3.000 mq, tale cessione può essere monetizzata rapportandola ad una superficie pari al 20% della superficie richiesta.</p> <p>Per le industrie esistenti di grande dimensione valgono in caso di ampliamento le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporto di copertura dopo l'ampliamento: 30% del lotto; - altezza massima: 30,00 m, salvo particolari attrezzature e impianti; - distanze dai confini: 15, 00 m, salvo allineamenti preesistenti; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso <p>Per quanto attiene all'impianto esistente della Cementeria, ubicato in stretta correlazione con l'abitato e con le previsioni residenziali di P.R.G.C., il mantenimento dell'impianto industriale è subordinato alla verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente, della salute e con l'inquinamento. Le eventuali operazioni di riconversione dell'impianto produttivo sono subordinate a strumento urbanistico preventivo di 2°</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE OSSERVAZIONE 4.5.17 PAG 26878</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 9 PAG 26864</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p>e 2° comma dell'art. 9 delle N.T.A. e reperimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444.</p> <p>Per le aree ubicate lungo la SS 96 si prescrive per l'edificazione (ampliamento, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione) l'arretramento di mt. 20 (venti) dal ciglio della strada stessa, così come integrata dalle complanari.</p> <p>Analogo arretramento si prescrive nell'ambito della zona produttiva ubicata lungo la S.S. 98 per l'edificazione prospiciente la stessa S. S. 98 così come integrata dalle complanari.</p> <p>Viene fissato l'Iff pari a 2,5 mc/mq limitatamente alle zone produttive lungo la S.S. 96.</p> <p>Con riferimento alle aree produttive lungo la Statale 96 per Palo del Colle, alla luce dei contenuti della delibera C.S. 130/95 per le aree indicate con la lettera F negli elaborati 4.3, 4.4 e 4.5 Zonizzazione – datati febbraio 1995 e così come acclarato negli stessi atti comunali, si prescrive l'obbligo dello strumento urbanistico preventivo (P.P. e/o P.L.); per le aree produttive poste a nord della S.S.96, tra i comparti B1,B2 e B3 di PRG si confermano le norme di cui all'art.9 Titolo II delle N.T.A.</p> <p>Per quanto attiene la zona produttiva di tipo B lungo la S.S. 98 per Bitonto, sulla base della ricognizione dello stato attuale operato con delibera di C.S. 130/95 si riconfermano le norme di cui alla variante al P.F. del 1979 con ulteriore precisazione che la fascia di rispetto alla S.S. 98 fissata in mt. 30 fa salvo quanto stabilito nel Nuovo Codice della Strada.</p>	<p>di cui al 1° e 2° comma dell'art. 9 delle N.T.A. e reperimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444.</p> <p>Per le aree ubicate lungo la S.S. 96 si prescrive per l'edificazione (ampliamento, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione) l'arretramento di m 20 (venti) dal ciglio della strada statale stessa, per renderne possibile l'integrazione con le complanari.</p> <p>Analogo arretramento si prescrive nell'ambito della zona produttiva ubicata lungo la S. S. 98 per l'edificazione prospiciente la stessa S. S. 98 per renderne possibile l'integrazione con le complanari .</p> <p>Viene fissato l'Iff pari a 2,5 mc/mq limitatamente alle zone produttive lungo la S.S. 96.</p> <p>Per gli immobili esistenti e già destinati ad attività commerciali o produttive secondarie (fatta eccezione per quelle insalubri), legittimati anche in forza di concessioni di condono edilizio ex lege 47/85, 724/94 e 326/04, ed ubicati al di fuori delle zone industriali, artigianali e commerciali previste dalla presente norma, resta assunta la tipizzazione di zona industriale, artigianale e commerciale, a seconda del tipo di attività svolta.</p> <p>Per tali immobili potrà essere richiesta l'autorizzazione o il PdC per interventi di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia.</p>	<p>livello (P. L.) esteso all'intera area, con ricorso alle disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 9 delle N.T.A. e reperimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444.</p> <p>Per le aree ubicate lungo la S.S. 96 si prescrive per l'edificazione (ampliamento, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione) l'arretramento di m 20 (venti) dal ciglio della strada statale stessa, per renderne possibile l'integrazione con le complanari.</p> <p>Analogo arretramento si prescrive nell'ambito della zona produttiva ubicata lungo la S.P. 231 per l'edificazione prospiciente la stessa S.P. 231 per renderne possibile l'integrazione con le complanari .</p> <p>Viene fissato l'Iff pari a 2,5 mc/mq limitatamente alle zone produttive lungo la S.S. 96.</p> <p>Nell'edificazione delle aree ancora libere è necessario rispettare i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riservare per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei rifiuti, ecc) aree che siano non visivamente percettabili da utenti e fruitori dotandole di fasce di mitigazione con vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l'impatto visivo delle stesse e ridurre la trasmissione di odori; • localizzare gli accessi di carico e scarico merci in luoghi visivamente poco impattanti; • realizzare sistemi per la riduzione del carico inquinante delle acque piovane da suoli impermeabilizzati (strade, parcheggi, pendenze, fossati, aree di sosta) che prevedono il trattamento di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, nonché di lavaggio: le acque dovranno essere convogliate e trattate opportunamente, in impianti di depurazione o convogliate in aree permeabili in cui vi siano particolari vegetazioni che riducono il carico inquinante, quali: canali di biofiltrazione, fasce tampone, bacini di infiltrazione e pozzi di infiltrazione. 	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 9 PAG 26864</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 9 PAG 26863</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p><u>Art.10 Zona produttiva agglomerato del Consorzio A.S.I.</u> Sono le zone che ricadono nel perimetro dell'Agglomerato Bari Modugno del Piano di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I. Tali aree sono soggette alle normative del suddetto piano.</p>	<p>Art. 10 - Zona produttiva agglomerato del Consorzio A.S.I. Sono le zone che ricadono nel perimetro dell'Agglomerato Bari-Modugno del Piano di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I.. Tali aree sono soggette alle normative del suddetto piano.</p>	<p>Art. 10 - Zona produttiva agglomerato del Consorzio A.S.I. Sono le zone che ricadono nel perimetro dell'Agglomerato Bari-Modugno del Piano di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I.. Tali aree sono soggette alle normative del suddetto piano.</p>	
<p><u>Art.11 Zone per attrezzature collettive.</u> Sono le aree destinate ad attrezzature di uso collettivo quali centri di servi (uffici bancari, postali, agenzie di viaggio e di trasporti, ecc.) attività commerciali (mense, ristoranti, bar, tavole calde, ecc.) attrezzature ricettive, al servizio della zona produttiva lungo la S. S. 98 per Bitonto.</p> <p>Tali aree sono soggette a piano di lottizzazione.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 2,0 mc/mq; - altezza max: 30 mt.; - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di 5,0 mt.; - distanza fra edifici: semisomma delle altezze con un minimo di mt. 10,0; - aree a verde e parcheggi: come da art. 5 1° comma punto 2 del D. M. 1444/68; - è ammessa la residenza di servizio nella misura max di un alloggio per ogni complesso 	<p>Art. 11 - Zone per attrezzature collettive. Sono le aree destinate ad attrezzature di uso collettivo quali centri di servizio (uffici di rappresentanza, bancari, postali, agenzie di viaggio e di trasporti, spedizionieri, servizi tecnologici alle imprese, centri di formazione professionale), attività commerciali (mercati e ipermercati, centri commerciali, ristorazione, pubblici esercizi), attrezzature ricettive, presidi sanitari, al servizio della zona produttiva lungo la S.S. 98 per Bitonto e delle zone residenziali limitrofe.</p> <p>Tali aree sono soggette a piano di lottizzazione.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 2,0 mc/mq; - altezza max: 22 m; - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di 5,0 m; - distanza fra edifici: semisomma delle altezze con un minimo di m. 10,0; - aree a verde e parcheggi: come da art. 5, 1° comma, punto 2 del D. M. 1444/68; - è ammessa la residenza di servizio nella misura max di un alloggio per ogni complesso. 	<p>Art. 11 - Zone per attrezzature collettive. Sono le aree destinate ad attrezzature di uso collettivo quali centri di servizio (uffici di rappresentanza, bancari, postali, agenzie di viaggio e di trasporti, spedizionieri, servizi tecnologici alle imprese, centri di formazione professionale), attività commerciali (mense, ristoranti, bar, tavole calde, ecc.), attrezzature ricettive, presidi sanitari, al servizio della zona produttiva lungo la S.S. 98 per Bitonto e delle zone residenziali limitrofe.</p> <p>Tali aree sono soggette a piano di lottizzazione.</p> <p>Nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità territoriale: 2,0 mc/mq; - altezza max: 22 m; - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di 5,0 m; - distanza fra edifici: semisomma delle altezze con un minimo di m. 10,0; - aree a verde e parcheggi: come da art. 5, 1° comma, punto 2 del D. M. 1444/68; - è ammessa la residenza di servizio nella misura max di un alloggio per ogni complesso. 	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 11 PAG 26864</p>
<p><u>Art. 12 Zone a verde privato</u> Sono le zone che comprendono aree con alberature di pregio particolare, annesse a edifici privati. Tali aree sono utilizzabili per attrezzature all'aperto con il divieto di modificazione dello stato arboreo con Iff = 0,03 mc/mq nel rispetto dei parametri della zona agricola (art. 14 Titolo II delle N.T.A.)</p>	<p>Art. 12 - Zone a verde privato Sono le zone che comprendono aree con alberature di pregio particolare, annesse a edifici privati. Tali aree sono utilizzabili per attrezzature all'aperto con il divieto di modificazione delle alberature esistenti, con Iff = 0,03 mc/mq nel rispetto dei parametri della zona agricola (art. 14 Titolo II delle N.T.A.)</p>	<p>Art. 12 - Zone a verde privato Sono le zone che comprendono aree con alberature di pregio particolare, annesse a edifici privati. Tali aree sono utilizzabili per attrezzature all'aperto con il divieto di modificazione delle alberature esistenti, con Iff = 0,03 mc/mq nel rispetto dei parametri della zona agricola (art. 14 Titolo II delle N.T.A.).</p> <p>Devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive forestali autoctone. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 12 PAG 26864</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p><u>Art. 13 Zone a verde di rispetto</u> Sono le zone che comprendono aree agricole in particolari posizioni, quali canali, ecc. In tali aree sono consentite solo lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ampliamento per le costruzioni agricole esistenti. L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,03 mc/mq.</p>	<p>Art. 13 - Zone a verde di rispetto Sono le zone che comprendono aree agricole in particolari posizioni, quali canali, sistemazioni idrauliche, svincoli stradali, impianti energetici o tecnologici e simili. In tali aree sono consentite solo lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ampliamento per le costruzioni agricole esistenti. L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,03 mc/mq.</p>	<p>Art. 13 - Zone a verde di rispetto Sono le zone che comprendono aree agricole in particolari posizioni, quali canali, sistemazioni idrauliche, svincoli stradali, impianti energetici o tecnologici e simili. In tali aree sono consentiti solo lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ampliamento per le costruzioni agricole esistenti. L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,03 mc/mq. Devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive forestali autoctone. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere. Dovrà essere previsto il reimpianto di tutte le alberature di cui si prevede l'espianto.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 13 PAG 26864</p>
<p><u>Art.14 Zone agricole e/o di rispetto</u> Sono le zone che comprendono il territorio agricolo del Comune. Tali zone sono destinate alle attività produttive agricole e di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, alle industrie estrattive, ai depositi di carburante e simili. Gli interventi consentiti sono quelli finalizzati esclusivamente alla attività agricola, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: - superficie minima del lotto = mq. 10.000; - I.f.f. = 0,03 mc/mq; - altezza max = mt. 8,00; - distacco dai confini = mt. 5,00 minimo; - distacco dalle strade: secondo il D.M. 1404/68 ed il nuovo codice della strada; - distacco tra i fabbricati = minimo mt. 10,00; è consentito l'agriturismo, nei limiti e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge regionali.</p>	<p>Art. 14 - Zone agricole e/o di riserva Sono le zone che comprendono il territorio agricolo del Comune. Tali zone sono destinate alle attività produttive agricole e di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, alle industrie estrattive, ai depositi di carburante e simili. Gli interventi consentiti sono quelli finalizzati esclusivamente alla attività produttiva agricola, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: - superficie minima del lotto = mq. 10.000; - I.f.f. = 0,03 mc/mq; - altezza max = m 8,00; - distacco dai confini = m 5,00 minimo; - distacco tra i fabbricati = minimo m 10,00; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92. In tutto il territorio agricolo, per l'edificazione di manufatti, muretti di recinzione, pareti e costruzioni, è prescritto l'uso esclusivo della "pietra a secco" attraverso le tecniche in uso nella tradizione. L'utilizzo del calcestruzzo armato può essere previsto solo per l'esecuzione di fondazioni e/o parti strutturali non a vista. E' fatto obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, "lamie", "trulli" ed ogni manufatto in pietra a secco esistente. In caso di recinzioni di nuova realizzazione, è consentito l'uso di reti metalliche di altezza massima pari a cm 140, sui muretti in pietra a secco formati da due facce a vista, in caso di muro</p>	<p>Art. 14 - Zone agricole e/o di riserva Sono le zone che comprendono il territorio agricolo del Comune. Tali zone sono destinate alle attività produttive agricole e di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, alle industrie estrattive, ai depositi di carburante e simili. Gli interventi consentiti sono quelli finalizzati esclusivamente alla attività agricola, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: - superficie minima del lotto = mq. 10.000; - I.f.f. = 0,03 mc/mq; - altezza max = m 8,00; - distacco dai confini = m 5,00 minimo; - distacco tra i fabbricati = minimo m 10,00; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92. In tutto il territorio agricolo, per l'edificazione di manufatti, muretti di recinzione, pareti e costruzioni, è prescritto l'uso esclusivo della "pietra a secco" attraverso le tecniche in uso nella tradizione. L'utilizzo del calcestruzzo armato può essere previsto solo per l'esecuzione di fondazioni e/o parti strutturali non a vista. E' fatto obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, "lamie", "trulli" ed ogni manufatto in pietra a secco esistente, secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia (Elaborato 4.4.2</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14 PAG 26865</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>divisorio, ed un "sacco" interno filtrante, o una sola faccia a vista e "sacco" filtrante, in caso di muro di contenimento di un terrapieno. In entrambi i casi non è consentito l'uso di strutture interne continue in calcestruzzo armato.</p> <p>E' consentito l'agriturismo, nei limiti e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge regionali.</p> <p>Possono essere insediate attività e strutture sportive e per il tempo libero, turistico-complementari conformi alla Legge Regionale n° 12 del 1989, "Incentivazione regionale alla ricettività turistica e delle strutture turistico-complementari". In tali insediamenti è consentita la costruzione di impianti, attrezzature ed edifici a carattere sportivo ed i relativi alloggi per la custodia, attrezzature per lo svago e per il tempo libero, attrezzature turistico complementari come chioschi, bar, teatri all'aperto e simili.</p> <p>Gli interventi ammessi devono rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <p>Smi = Superficie minima di intervento (lotto) mq 30.000;</p> <p>Ift = Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,03;</p> <p>H = altezza massima m 7,00;</p> <p>Dc = minimo m 20,00;</p> <p>Df = semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in presenza di parete finestrata;</p> <p>Ds = secondo le disposizioni del DPR 495/92 e comunque non inferiore a m 20,00.</p> <p>Non é ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere l'accorpamento di aree non confinanti.</p> <p>Per gli interventi di altra natura, è ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere, l'accorpamento di aree non confinanti all'interno del territorio comunale.</p> <p>Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia, dovranno</p>	<p>– scenario strategico) del PPTR..</p> <p>In caso di recinzioni di nuova realizzazione, è consentito l'uso di reti metalliche di altezza massima pari a cm 140, sui muretti in pietra a secco formati da due facce a vista, in caso di muro divisorio, ed un "sacco" interno filtrante, o una sola faccia a vista e "sacco" filtrante, in caso di muro di contenimento di un terrapieno. In entrambi i casi non è consentito l'uso di strutture interne continue in calcestruzzo armato.</p> <p>E' consentito l'agriturismo, nei limiti e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge regionali.</p> <p>Fermo restando il rispetto del lotto minimo per le aziende agricole è ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere, l'accorpamento di aree non confinanti all'interno del territorio comunale, ciò ai sensi dell'art. 51 lettera g della L.R. 56/80.</p> <p>Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia, dovranno</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14 PAG 26865</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14 PAG 26865</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
	<p>essere asservite con Atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.</p> <p>Il PdC per gli interventi di edificazione in area agricola è gratuito per i proprietari imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della Legge n. 153/75 ed all'art. 2135 del Codice Civile.</p> <p>E' ammessa la installazione di serre florovivaistiche così come definito dalla legislazione regionale in materia. Sono ritenute serre tutti gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare e controllare specifiche situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture. Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale e serre con copertura permanente. Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezza massima pari a m 4,00 in gronda e a m 8,00 al colmo se del tipo a falda ovvero m 6,00 se del tipo con copertura piana.</p> <p>Le serre, di qualsiasi tipo, non rientrano nell'applicazione dell'indice fondiario. Qualora, invece, sia necessario superare le misure suddette, i manufatti saranno sottoposti alla normativa degli annessi agricoli. Sono contestualmente consentiti anche tutti i locali di servizio e tecnologici ed inoltre manufatti per la conduzione gestionale aventi superficie utile massima di mq 30,00 eH = m 4,00.</p> <p>Gli interventi ammessi devono rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <p>Rc = 80%;</p> <p>Dc = 5,00 m minimo;</p> <p>Ds = secondo le disposizioni del DPR 495/92;</p> <p>Df = semisomma delle altezze.</p>	<p>essere asservite con Atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.</p> <p>Il PdC per gli interventi di edificazione in area agricola è gratuito per i proprietari imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della Legge n. 153/75 ed all'art. 2135 del Codice Civile.</p> <p>E' ammessa la installazione di serre florovivaistiche così come definito dalla legislazione regionale in materia. Sono ritenute serre tutti gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare e controllare specifiche situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture. Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale e serre con copertura permanente. Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezza massima pari a m 4,00 in gronda e a m 8,00 al colmo se del tipo a falda ovvero m 6,00 se del tipo con copertura piana.</p> <p>Le serre, di qualsiasi tipo, non rientrano nell'applicazione dell'indice fondiario. Qualora, invece, sia necessario superare le misure suddette, i manufatti saranno sottoposti alla normativa degli annessi agricoli. Sono contestualmente consentiti anche tutti i locali di servizio e tecnologici ed inoltre manufatti per la conduzione gestionale aventi superficie utile massima di mq 30,00 eH = m 4,00.</p> <p>Gli interventi ammessi devono rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <p>Rc = 80%;</p> <p>Dc = 5,00 m minimo;</p> <p>Ds = secondo le disposizioni del DPR 495/92;</p> <p>Df = semisomma delle altezze.</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p><u>Art. 14 bis Zona agricola di salvaguardia ambientale (di nuovo insediamento).</u> Dette zone sono destinate alla produzione agricola ed alla tutela di caratteristiche naturali ed ambientali. È fatto divieto assoluto di reperire aree per la realizzazione di cave, discariche e quant'altro possa nuocere all'equilibrio anche idrogeologico del territorio. Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da procurare inquinamento per via dei reflui prodotti.</p> <p>Gli interventi consentiti debbono essere corredati dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilievo piano - altimetrico dello stato di fatto con censimento e rilievo metrico e volumetrico delle eventuali unità edilizie esistenti, con indicazioni dell'uso originario, dello stato di fatto e delle caratteristiche tipologiche; - descrizione dei caratteri paesaggistici, morfologici e vegetazionali dell'area e dell'intorno; - documentazione fotografica; - tavola di progetto in numero e scala adeguati che illustrino: <ul style="list-style-type: none"> a) le modificazioni paesaggistiche, morfologiche e vegetazionali, e di ogni altro elemento naturale o antropico costituente il paesaggio; b) gli interventi in materia di sistemazione del terreno, di regimazione delle acque e di protezione e tutela delle eventuali risorse idriche; c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle attrezzature oggetto degli interventi. <p>Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:</p> <p>Sf superficie fondiaria minima (del lotto): mq. 10.000; Rc rapporto di copertura massimo: 2% del lotto; H max 4 metri; Iff Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq.; Dc distanza dai confini: min. ml. 10.</p>	<p>Art. 14 bis - Zona agricola di salvaguardia ambientale (di nuovo insediamento). Dette zone sono destinate alla produzione agricola ed alla tutela di caratteristiche naturali ed ambientali e comprende le aree vincolate ai sensi del PUTT/P. È fatto divieto assoluto di reperire aree per la realizzazione di cave, discariche e quant'altro possa nuocere all'equilibrio paesaggistico, naturalistico e idrogeologico del territorio. Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da procurare inquinamento per via dei reflui prodotti.</p> <p>Gli interventi consentiti debbono essere corredati, in fase di proposta, dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilievo piano-altimetrico del sito con censimento e rilievo metrico e volumetrico delle eventuali unità edilizie esistenti, con indicazioni dell'uso originario, dello stato di fatto e delle caratteristiche tipologiche; - descrizione dei caratteri paesaggistici, morfologici e vegetazionali dell'area e dell'intorno; - documentazione fotografica; - tavole di progetto in numero e scala adeguati che illustrino: <ul style="list-style-type: none"> a) le modificazioni paesaggistiche, morfologiche e vegetazionali, e di ogni altro elemento naturale o antropico costituente il paesaggio; b) gli interventi in materia di sistemazione del terreno, di regimazione delle acque e di protezione e tutela delle eventuali risorse idriche; c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle attrezzature oggetto degli interventi. <p>Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:</p> <p>Sf - superficie fondiaria minima (del lotto): mq. 10.000; Rc - rapporto di copertura massimo: 2% del lotto; H - max 4 metri; Iff - Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq.; Dc - distanza dai confini: min. m. 10.</p>	<p>Art. 14 bis - Zona agricola di salvaguardia ambientale (di nuovo insediamento). Dette zone sono destinate alla produzione agricola ed alla tutela di caratteristiche naturali ed ambientali e comprende le aree vincolate ai sensi del PPTR. È fatto divieto assoluto di reperire aree per la realizzazione di cave, discariche e quant'altro possa nuocere all'equilibrio paesaggistico, naturalistico e idrogeologico del territorio. Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da procurare inquinamento per via dei reflui prodotti.</p> <p>Gli interventi consentiti debbono essere corredati, in fase di proposta, dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilievo piano-altimetrico del sito con censimento e rilievo metrico e volumetrico delle eventuali unità edilizie esistenti, con indicazioni dell'uso originario, dello stato di fatto e delle caratteristiche tipologiche; - descrizione dei caratteri paesaggistici, morfologici e vegetazionali dell'area e dell'intorno; - documentazione fotografica; - tavole di progetto in numero e scala adeguati che illustrino: <ul style="list-style-type: none"> a) le modificazioni paesaggistiche, morfologiche e vegetazionali, e di ogni altro elemento naturale o antropico costituente il paesaggio; b) gli interventi in materia di sistemazione del terreno, di regimazione delle acque e di protezione e tutela delle eventuali risorse idriche; c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle attrezzature oggetto degli interventi. <p>Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:</p> <p>Sf - superficie fondiaria minima (del lotto): mq. 10.000; Rc - rapporto di copertura massimo: 2% del lotto; H - max 4 metri; Iff - Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq.; Dc - distanza dai confini: min. m. 10.</p> <p>L'istanza per il rilascio di ogni titolo abitativo, in zona agricola di salvaguardia ambientale dovrà essere corredata obbligatoriamente, da una dettagliata relazione paesaggistica, asseverata dal progettista, sulle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti interessati, che possa consentire l'esatta individuazione</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14BIS PAG 26865</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14BIS PAG 26865</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>Sugli edifici esistenti sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento tecnologico degli impianti e servizi annessi, mentre eventuali ampliamenti saranno possibili se contenuti nei limiti dimensionali sopradescritti riferiti al lotto fondiario.</p> <p>Oltre alla destinazione agricola, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso temporanee connesse alla valorizzazione del tempo libero e della socialità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spazi espositivi - manifestazioni per la valorizzazione anche commerciale dell'ambiente e dei prodotti tipici - sedi sociali per attività ricreative - percorsi vita pedonali e ciclabili <p>L'autorizzazione allo svolgimento o alla gestione di tali attività sarà subordinata alla reversibilità totale degli interventi e alla definizione del periodo temporale di svolgimento delle attività.</p> <p>In tutto il territorio agricolo di salvaguardia ambientale, per l'edificazione di manufatti, muretti di recinzione, pareti e costruzioni, è prescritto l'uso esclusivo della "pietra a secco" attraverso le tecniche in uso nella tradizione. L'utilizzo del calcestruzzo armato può essere previsto solo per l'esecuzione di fondazioni e/o parti strutturali non a vista. E' fatto obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, "lamie", "trulli" ed ogni manufatto in pietra a secco esistente.</p> <p>In caso di recinzioni di nuova realizzazione, è consentito l'uso di reti metalliche di altezza massima pari a cm 140, sui muretti in pietra a secco formati da due facce a vista, in caso di muro divisorio, ed un "sacco" interno filtrante, o una sola faccia a</p>	<p>e la conseguente tutela, degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati.</p> <p>Sugli edifici esistenti sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento tecnologico degli impianti e servizi annessi, mentre eventuali ampliamenti saranno possibili se contenuti nei limiti dimensionali sopradescritti riferiti al lotto fondiario.</p> <p>In tutto il territorio agricolo di salvaguardia ambientale, per l'edificazione di manufatti, muretti di recinzione, pareti e costruzioni, è prescritto l'uso esclusivo della "pietra a secco" attraverso le tecniche in uso nella tradizione. L'utilizzo del calcestruzzo armato può essere previsto solo per l'esecuzione di fondazioni e/o parti strutturali non a vista. E' fatto obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, "lamie", "trulli" ed ogni manufatto in pietra a secco esistente, secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia (Elaborato 4.4.2 – scenario strategico) del PPTR.</p> <p>In caso di recinzioni di nuova realizzazione, è consentito l'uso di reti metalliche di altezza massima pari a cm 140, sui muretti in pietra a secco formati da due facce a vista, in caso di muro divisorio, ed un "sacco" interno filtrante, o una sola faccia a</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14BIS PAG 26866</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14BIS PAG 26865</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
	<p>vista e "sacco" filtrante, in caso di muro di contenimento di un terrapieno. In entrambi i casi non è consentito l'uso di strutture interne continue in calcestruzzo armato.</p> <p>E' ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere, l'accorpamento di aree non confinanti all'interno del territorio comunale.</p> <p>Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia, dovranno essere asservite con Atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.</p> <p>Il PdC per gli interventi di edificazione in area agricola di salvaguardia ambientale è gratuito per i proprietari imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della Legge n. 153/75 ed all'art. 2135 del Codice Civile.</p> <p>E' fatto divieto di asfaltare sedi viarie e spazi di sosta e parcheggio.</p>	<p>vista e "sacco" filtrante, in caso di muro di contenimento di un terrapieno. In entrambi i casi non è consentito l'uso di strutture interne continue in calcestruzzo armato.</p> <p>Fermo restando il rispetto del lotto minimo per le aziende agricole è ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere, l'accorpamento di aree non confinanti all'interno del territorio comunale, ciò ai sensi dell'art. 51 lettera g della L.R. 56/80.</p> <p>Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia, dovranno essere asservite con Atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.</p> <p>Il PdC per gli interventi di edificazione in area agricola di salvaguardia ambientale è gratuito per i proprietari imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della Legge n. 153/75 ed all'art. 2135 del Codice Civile.</p> <p>E' fatto divieto di asfaltare sedi viarie e spazi di sosta e parcheggio.</p> <p>E' consentito esclusivamente l'uso di materiali drenanti (battuto o ghiaino) da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14BIS PAG 26866</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14BIS PAG 26866</p> <p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 14BIS PAG 26866</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p><u>Art. 15 Zone per i servizi delle aree produttive</u> Sono le zone che comprendono le aree cui all'art. 5 del D.M. 1444/68, su cui è prevista la realizzazione di attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi. Qualsiasi intervento edilizio dovrà avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 1,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 30%; - altezza massima: 10,0 mt. salvo casi di particolari attrezzature; - distanze dai confini: H/2 e comunque non meno di 5,0 mt.; - distanze fra i fabbricati: minimo 10,0 mt.; - distanze dal ciglio stradale: secondo D.M. 1444/68; - parcheggi: secondo art. 6 del Titolo I con un minimo del 30% dell'area; - verde: minimo il 30% dell'area. <p>Il Programma Pluriennale di Attuazione fissa le scelte dell'Amministrazione in rapporto alle esigenze dei servizi e dei fabbisogni da soddisfare; sulla base di queste scelte è ammesso l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione delle opere; in tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione gratuita alla scadenza, da parte dell'Amministrazione</p>	<p>Art. 15 - Zone per i servizi delle aree produttive Sono le zone che comprendono le aree cui all'art. 5 del D.M. 1444/68, su cui è prevista la realizzazione di attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi.</p> <p>Qualsiasi intervento edilizio dovrà avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 1,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 30%; - altezza massima: 10,0 m salvo casi di particolari attrezzature; - distanze dai confini: H/2 e comunque non meno di 5,0 m; - distanze fra i fabbricati: minimo 10,0 m; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo art. 6 del Titolo I con un minimo del 30% dell'area; - verde: minimo il 30% dell'area. <p>Il Programma Pluriennale di Attuazione fissa nell'ambito del Il Piano dei Servizi fissa le scelte dell'Amministrazione in rapporto alle esigenze dei servizi e dei fabbisogni da soddisfare; sulla base di queste scelte è ammesso, previo confronto concorrenziale, l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione delle opere. In tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione concordata alla scadenza, da parte del Comune.</p>	<p>Art. 15 - Zone per i servizi delle aree produttive Sono le zone che comprendono le aree cui all'art. 5 del D.M. 1444/68, su cui è prevista la realizzazione di attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi.</p> <p>Qualsiasi intervento edilizio dovrà avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 1,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 30%; - altezza massima: 10,0 m salvo casi di particolari attrezzature; - distanze dai confini: H/2 e comunque non meno di 5,0 m; - distanze fra i fabbricati: minimo 10,0 m; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo art. 6 del Titolo I con un minimo del 30% dell'area; - verde: minimo il 30% dell'area. <p>Il Piano dei Servizi fissa le scelte dell'Amministrazione in rapporto alle esigenze dei servizi e dei fabbisogni da soddisfare; sulla base di queste scelte è ammesso, previo confronto concorrenziale pubblico, l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione delle opere. In tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione bonaria alla scadenza, da parte del Comune delle aree e dei manufatti realizzati.</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 15 PAG 26866</p>
<p><u>Art.16 Zone per i servizi di quartiere.</u> Sono le zone che comprendono le aree di cui al D.M. 1444/68 su cui è ammessa la realizzazione di impianti e costruzioni secondo la legislazione vigente.</p> <p>Gli interventi in queste aree sono di natura pubblica e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'edilizia scolastica; - le attrezzature di interesse comune; - il verde attrezzato per il gioco e lo sport; - le aree a parcheggio, <p>il tutto secondo quanto previsto all'art. 3 del citato D.M..</p> <p>Il Programma Pluriennale di Attuazione fissa le scelte di</p>	<p>Art. 16 - Zone per i servizi di quartiere. Sono le zone che comprendono le aree di cui al D.M. 1444/68 su cui è ammessa la realizzazione di impianti e costruzioni secondo la legislazione vigente.</p> <p>Gli interventi in queste aree sono di natura pubblica e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'edilizia scolastica; - le attrezzature di interesse comune; - il verde attrezzato per il gioco e lo sport; - le aree a parcheggio; <p>il tutto secondo quanto previsto all'art. 3 del citato D.M. e dall'art. 3 delle presenti Norme.</p> <p>Il Programma Pluriennale di Attuazione fissa nell'ambito del</p>	<p>Art. 16 - Zone per i servizi di quartiere. Sono le zone che comprendono le aree di cui al D.M. 1444/68 su cui è ammessa la realizzazione di impianti e costruzioni secondo la legislazione vigente.</p> <p>Gli interventi in queste aree sono di natura pubblica e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'edilizia scolastica; - le attrezzature di interesse comune; - il verde attrezzato per il gioco e lo sport; - le aree a parcheggio; <p>il tutto secondo quanto previsto all'art. 3 del citato D.M. e dall'art. 3 delle presenti Norme.</p> <p>Il Piano dei Servizi fissa le scelte dell'Amministrazione in</p>	

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p>realizzazione delle varie attrezzature, in rapporto ai fabbisogni da soddisfare e alle capacità economiche disponibili; sulla base di queste scelte è possibile l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione dei manufatti; in tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione gratuita, alla scadenza, da parte dell'Amministrazione.</p> <p>Nelle aree destinate alle attrezzature scolastiche e di interesse comune, nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 40%; - altezza massima: 20 mt. salvo che per le attrezzature particolari (chiese, campanili, torri, ecc.); - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di mt. 5,0; - distanze tra i fabbricati: semisomma delle altezze con un minimo di 10 mt.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il D.M. 1444/68 salvo allineamenti prevalenti; - parcheggi: secondo le norme di cui all'art. 6 del titolo I con un minimo del 20% dell'area; - verde: minimo il 20% dell'area totale. <p>Nelle aree destinate a parchi e giochi devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,25 mc/mq; - rapporto di copertura: 2%; - altezza massima: 8,0 mt. salvo che per le attrezzature particolari; - distanze tra i fabbricati: semisomma delle altezze con un minimo di 10 mt.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il D.M. 1444/68 salvo allineamenti prevalenti; - parcheggi: secondo le norme di cui all'art. 6 del titolo I con un minimo del 30% dell'area totale. <p>Nelle aree a servizi inserite in comparti di tipo C di cui all'art. 9 del Titolo I, è ammessa una edificazione residenziale sul 20% dell'area totale, secondo quanto previsto nelle tavole allegate nella Relazione sulle prescrizioni regionali con indice di comparto pari a 0,4 mc/mq ed un indice territoriale pari a 2</p>	<p>Piano dei Servizi <u>fissa</u> le scelte dell'Amministrazione in rapporto alle esigenze dei servizi e dei fabbisogni da soddisfare; sulla base di queste scelte è ammesso, previo confronto concorrenziale pubblico, l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione delle opere. In tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione concordata alla scadenza, da parte del Comune.</p> <p><u>Nelle aree destinate alle attrezzature scolastiche e di interesse comune</u>, nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 40%; - altezza massima: 20 m salvo che per le attrezzature particolari (chiese, campanili, torri, ecc.); - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di m 5,0; - distanze tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il D.P.R. 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme di cui all'art. 6 del titolo I con un minimo del 20% dell'area; - verde: minimo il 20% dell'area totale. <p><u>Nelle aree destinate a parchi e giochi</u> devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,25 mc/mq; - rapporto di copertura: 2%; - altezza massima: 8,0 m salvo che per le attrezzature particolari; - distanze tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme di cui all'art. 6 del titolo I con un minimo del 30% dell'area totale. <p>Nelle <u>aree a servizi inserite in comparti di tipo C</u> di cui all'art. 9 del Titolo I, è ammessa una edificazione residenziale sul 20% dell'area totale, secondo quanto previsto nelle tavole allegate nella Relazione sulle Prescrizioni Regionali con indice di comparto pari a 0,4 mc/mq ed un indice territoriale pari a 2</p>	<p>rapporto alle esigenze dei servizi e dei fabbisogni da soddisfare; sulla base di queste scelte è ammesso, previo confronto concorrenziale pubblico, l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione delle opere. In tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione bonaria alla scadenza, da parte del Comune delle aree e dei manufatti realizzati.</p> <p><u>Nelle aree destinate alle attrezzature scolastiche e di interesse comune</u>, nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 40%; - altezza massima: 20 m salvo che per le attrezzature particolari (chiese, campanili, torri, ecc.); - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di m 5,0; - distanze tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il D.P.R. 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme di cui all'art. 6 del titolo I con un minimo del 20% dell'area; - verde: minimo il 20% dell'area totale. <p><u>Nelle aree destinate a parchi e giochi</u> devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,25 mc/mq; - rapporto di copertura: 2%; - altezza massima: 8,0 m salvo che per le attrezzature particolari; - distanze tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme di cui all'art. 6 del titolo I con un minimo del 30% dell'area totale. <p>Nelle <u>aree a servizi inserite in comparti di tipo C</u> di cui all'art. 9 del Titolo I, è ammessa una edificazione residenziale sul 20% dell'area totale, secondo quanto previsto nelle tavole allegate nella Relazione sulle Prescrizioni Regionali con indice di comparto pari a 0,4 mc/mq ed un indice territoriale pari a 2</p>	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 16 PAG 26866</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
mc/mq. In tali zone valgono i parametri della zona C.2.	mc/mq. In tali zone valgono i parametri della zona C.2.	mc/mq. In tali zone valgono i parametri della zona C.2. Le aree a parcheggio siano realizzate con: <ul style="list-style-type: none"> • materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici; • specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. 	PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 16 PAG 26867

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI	
<p><u>Art.17 Zone per attrezzature urbane ed extra - urbane</u> Sono le zone che comprendono le aree da destinare ad attrezzature di uso collettivo, urbane ed extra - urbane, quali ad esempio quelle dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblica amministrazione, - istruzione, - sanità, - tempo libero, - attività annonarie, - attività di competenza degli enti locali (cimiteri, macelli, ecc.), - parco urbano, - attrezzature tecnologiche. <p>Il Programma Pluriennale di Attuazione fissa le scelte di realizzazione delle varie attrezzature in rapporto ai fabbisogni da soddisfare, delle richieste degli Enti istituzionalmente preposti alla realizzazione di tali opere e alle capacità economiche disponibili; sulla base di queste scelte è possibile l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione. con convenzione :per la realizzazione e la gestione dei manufatti; in tale convenzione si stabiliscono le modalità d'uso con eventuali obblighi nei riguardi dell'Amministrazione.</p> <p>Nelle aree destinate alle attrezzature di interesse comune, nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 40%; - altezza massima: 20 mt salvo che per le attrezzature particolari; - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di mt 5,0; - distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze con un minimo di 10 mt; - distanza dal ciglio stradale: secondo il D.M. 1444/68 salvo allineamenti prevalenti; - parcheggi: secondo le norme di cui art. 6 del titolo I con un minimo del 20% dell'area; - verde: minimo il 20% dell'area totale. <p>Nelle aree destinate a parchi devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,25 mc/mq; - rapporto di copertura: max 2%; 	<p>Art. 17 - Zone per attrezzature urbane ed extra-urbane Sono le zone che comprendono le aree da destinare ad attrezzature di uso collettivo, urbane ed extra - urbane, quali ad esempio quelle dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblica amministrazione; - istruzione; - sanità; - tempo libero; - attività annonarie; - attività di competenza degli enti locali (cimiteri, macelli, ecc.); - parco urbano; - attrezzature tecnologiche. <p>Il Programma Pluriennale di Attuazione fissa nell'ambito del Piano dei Servizi fissa le scelte dell'Amministrazione in rapporto alle esigenze dei servizi e dei fabbisogni da soddisfare; sulla base di queste scelte è ammesso, previo confronto concorrenziale pubblico, l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione delle opere. In tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione concordata alla scadenza, da parte del Comune.</p> <p>Nelle <u>aree destinate alle attrezzature di interesse comune</u>, nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 40%; - altezza massima: 20 m salvo che per le attrezzature particolari; - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di m 5,0; - distanza tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme di cui art. 6 del titolo I con un minimo del 20% dell'area; - verde: minimo il 20% dell'area totale. <p>Nelle <u>aree destinate a parchi</u> devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,25 mc/mq; - rapporto di copertura: max 2%; 	<p>Art. 17 - Zone per attrezzature urbane ed extra-urbane Sono le zone che comprendono le aree da destinare ad attrezzature di uso collettivo, urbane ed extra - urbane, quali ad esempio quelle dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblica amministrazione; - istruzione; - sanità; - tempo libero; - attività annonarie; - attività di competenza degli enti locali (cimiteri, macelli, ecc.); - parco urbano; - attrezzature tecnologiche. <p>Il Piano dei Servizi fissa le scelte dell'Amministrazione in rapporto alle esigenze dei servizi e dei fabbisogni da soddisfare; sulla base di queste scelte è ammesso, previo confronto concorrenziale pubblico, l'intervento dei privati ai quali è rilasciata una concessione con convenzione per la realizzazione e la gestione delle opere. In tale convenzione si stabilisce la durata e le modalità d'uso, con eventuale acquisizione bonaria alla scadenza, da parte del Comune delle opere e dei manufatti realizzati.</p> <p>Nelle <u>aree destinate alle attrezzature di interesse comune</u>, nella edificazione devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq; - rapporto di copertura: 40%; - altezza massima: 20 m salvo che per le attrezzature particolari; - distanza dai confini: H/2 e comunque non meno di m 5,0; - distanza tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme di cui art. 6 del titolo I con un minimo del 20% dell'area; - verde: minimo il 20% dell'area totale. <p>Nelle <u>aree destinate a parchi</u> devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,25 mc/mq; - rapporto di copertura: max 2%; 	<p>PRESCRIZIONE REGIONALE ART. 17 PAG 26867</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima: 8,0 mt salvo che per le attrezzature particolari; - distanza dai confini: mt 5,0; - distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze con un minimo di 10 mt; - distanza dal ciglio stradale: secondo il D.M. 1444/68 salvo allineamenti prevalenti; <p>parcheggi: secondo le norme art. 6 del titolo I con un minimo del 30% dell'area totale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima: 8,0 m salvo che per le attrezzature particolari; - distanza dai confini: m 5,0; - distanza tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme art. 6 del titolo I con un minimo del 30% dell'area totale. 	<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima: 8,0 m salvo che per le attrezzature particolari; - distanza dai confini: m 5,0; - distanza tra i fabbricati: secondo D.M. 1444/1968 e successive m.i.; - distanza dal ciglio stradale: secondo il DPR 495/92, salvo allineamenti prevalenti o prescritti dal P.R.G.C. o dalla strumentazione urbanistica in attuazione dello stesso - parcheggi: secondo le norme art. 6 del titolo I con un minimo del 30% dell'area totale.

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p>Art.18 Zona destinate alla viabilità Sono le aree destinate al traffico pedonale, veicolare e misto e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strade, nodi stradali e piazze; b) parcheggi; c) aree di rispetto stradale. <p>Nelle aree di cui al punto a) è vietata qualsiasi costruzione. Nelle aree di cui al punto b), da individuare fra quelle destinate ai servizi per la residenza di cui al D.M. 1444/68, consentita la realizzazione di parcheggi, anche a più livelli (autosilo, ecc.). Le aree di rispetto stradale sono definite dal successivo art. 21.</p> <p>Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri elementi della viabilità, risultano dalle tavole di piano. Le strade si suddividono in quattro categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strade di nuova costruzione a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di mt 30,00; b) strade di nuova costruzione a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di mt 15,00; c) strade di nuova costruzione a semplice o a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di mt 10,50; d) strade esistenti, le quali, ove sia possibile ed utile per il miglioramento della viabilità considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere la sezione minima di mt 10,50 con facoltà del Comune di richiedere, se necessario, una maggiore sezione. <p>Per le strade di P.R.G. e per la progettazione di strade della rete secondaria e relativa a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, il modulo base di progettazione è di mt 3,50 per ciascuna corsia e di mt 0,75 per ciascun marciapiede.</p>	<p>Art. 18 - Zone destinate alla viabilità Sono le aree destinate al traffico pedonale, veicolare e misto e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strade, nodi stradali e piazze; b. parcheggi; c. aree di rispetto stradale. <p>Nelle aree di cui al punto a) è vietata qualsiasi costruzione. Nelle aree di cui al punto b), da individuare fra quelle destinate ai servizi per la residenza di cui al D.M. 1444/68, è consentita la realizzazione di parcheggi, a raso o più livelli interrati. Le aree di rispetto stradale sono definite dal successivo art. 21.</p> <p>Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri elementi della viabilità, risultano dalle tavole di piano. Le strade si suddividono in quattro categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strade di nuova costruzione a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di m 30,00; b. strade di nuova costruzione a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di m 15,00; c. strade di nuova costruzione a semplice o a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di m 10,50; d. strade esistenti, le quali, ove sia possibile ed utile per il miglioramento della viabilità considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere la sezione minima di m 10,50 con facoltà del Comune di richiedere, se necessario, una maggiore sezione. <p>Per le strade di P.R.G.C. e per la progettazione di strade della rete secondaria e relativa a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, il modulo base di progettazione è di m 3,50 per ciascuna corsia e di m 0,75 per ciascun marciapiede.</p>	<p>Art. 18 - Zone destinate alla viabilità Sono le aree destinate al traffico pedonale, veicolare e misto e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. strade, nodi stradali e piazze; e. parcheggi; f. aree di rispetto stradale. <p>Nelle aree di cui al punto a) è vietata qualsiasi costruzione. Nelle aree di cui al punto b), da individuare fra quelle destinate ai servizi per la residenza di cui al D.M. 1444/68, è consentita la realizzazione di parcheggi, a raso o più livelli interrati. Le aree di rispetto stradale sono definite dal successivo art. 21.</p> <p>Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri elementi della viabilità, risultano dalle tavole di piano. Le strade si suddividono in quattro categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. strade di nuova costruzione a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di m 30,00; f. strade di nuova costruzione a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di m 15,00; g. strade di nuova costruzione a semplice o a doppio senso di percorrenza aventi sezione media trasversale di m 10,50; h. strade esistenti, le quali, ove sia possibile ed utile per il miglioramento della viabilità considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere la sezione minima di m 10,50 con facoltà del Comune di richiedere, se necessario, una maggiore sezione. <p>Per le strade di P.R.G.C. e per la progettazione di strade della rete secondaria e relativa a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, il modulo base di progettazione è di m 3,50 per ciascuna corsia e di m 0,75 per ciascun marciapiede.</p>
<p>Art.19 Zona con vincolo ambientale Sono le zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della legislazione vigente. In tali zone sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle costruzioni esistenti, previo nulla osta delle autorità proposte per legge alla osservanza del vincolo, e qualsiasi trasformazione e/o intervento sul territorio agricolo è soggetto alle medesime procedure.</p>	<p>Art. 19 - Zona con vincolo ambientale Sono le zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della legislazione vigente. In tali zone sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle costruzioni esistenti, previo nulla osta delle autorità proposte per legge alla osservanza del vincolo, e qualsiasi trasformazione e/o intervento sul territorio agricolo è soggetto alle medesime procedure.</p>	<p>Art. 19 - Zona con vincolo ambientale Sono le zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della legislazione vigente. In tali zone sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle costruzioni esistenti, previo nulla osta delle autorità proposte per legge alla osservanza del vincolo, e qualsiasi trasformazione e/o intervento sul territorio agricolo è soggetto alle medesime procedure.</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	--------------------------------------	---------------------------------------

In tali zone è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione.	In tali zone è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione.	In tali zone è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione.	
--	--	--	--

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
<p><u>Art.20 Zona ferroviaria</u> Sono le zone che comprendono le aree destinate al mantenimento e/o al potenziamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi ferroviari. Tali attività si sviluppano sulla base di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti delle FF.SS.</p>	<p>Art. 20 - Zona ferroviaria Sono le zone che comprendono le aree destinate al mantenimento e/o al potenziamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi ferroviari. Tali attività si sviluppano sulla base di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti di settore.</p>	<p>Art. 20 - Zona ferroviaria Sono le zone che comprendono le aree destinate al mantenimento e/o al potenziamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi ferroviari. Tali attività si sviluppano sulla base di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti di settore.</p>
<p><u>Art.21 Zone di rispetto.</u> Sono le aree in cui per la presenza di particolari attrezzature si deve osservare una distanza minima nella edificazione, secondo le norme particolari di seguito riportate, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge</p> <p><u>21.1 Zone di rispetto stradale</u> Sono le fasce poste a protezione della viabilità primaria; in tali aree l'edificazione, laddove è ammessa e comunque secondo le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.G., deve rispettare le distanze di cui al D.M.1404/68.</p> <p>In tali aree l'Amministrazione può consentire in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse l'installazione di chioschi per carburanti, giornali e simili, purché di limitata entità volumetrica. A tale scopo, l'Amministrazione comunale emanerà apposita normativa, cui sarà soggetta l'autorizzazione da rilasciarsi. Per le aree all'interno degli svincoli e/o in prossimità di aree di svincolo evidenziate nella cartografia di piano (stralciate in sede di approvazione regionale) è ammessa un Iff = 0,03 mc/mq e per l'edificazione esistente alla data di adozione del P.R.G. (1985) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia (nel rispetto dei volumi e delle destinazioni d'uso preesistenti).</p> <p><u>21.2 Zone di rispetto ferroviario</u> Sono le fasce a protezione dei tracciati ferroviari ove l'edificazione, se ammessa e secondo le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.G., deve mantenere le distanze di cui al D.P.R. 11.7.1980 n° 753.</p> <p><u>21.3 Zone di rispetto cimiteriale</u> Sono le fasce in cui è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, secondo le leggi vigenti. In</p>	<p>Art. 21 - Zone di rispetto. Sono le aree in cui per la presenza di particolari attrezzature si deve osservare una distanza minima nella edificazione, secondo le norme particolari di seguito riportate, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge.</p> <p><i>21.1 Zone di rispetto stradale</i> Sono le fasce poste a protezione della viabilità secondo le disposizioni del DPR 495/92; in tali aree l'edificazione, laddove è ammessa e comunque secondo le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.G.C., deve rispettare le prescrizioni dello stesso Decreto.</p> <p>In tali aree l'Amministrazione può consentire in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse l'installazione di chioschi, edicole e impianti per la distribuzione dei carburanti, installazioni tecnologiche, segnaletica e cartellonistica stradale. A tale scopo, l'Amministrazione comunale emanerà apposita normativa, cui sarà soggetta l'autorizzazione da rilasciarsi.</p> <p>Per le aree all'interno degli svincoli e/o in prossimità di aree di svincolo evidenziate nella cartografia di piano (stralciate in sede di approvazione regionale) è ammessa un Iff = 0,03 mc/mq e per l'edificazione esistente alla data di adozione del P.R.G.C. (1985) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia (nel rispetto dei volumi e delle destinazioni d'uso preesistenti).</p> <p><i>21.2 Zone di rispetto ferroviario</i> Sono le fasce a protezione dei tracciati ferroviari ove l'edificazione, se ammessa e secondo le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.G.C., deve mantenere le distanze di cui al D.P.R. 11.7.1980 n° 753.</p> <p><i>21.3 Zone di rispetto cimiteriale</i> Sono le fasce in cui è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, secondo le leggi vigenti.</p>	<p>Art. 21 - Zone di rispetto. Sono le aree in cui per la presenza di particolari attrezzature si deve osservare una distanza minima nella edificazione, secondo le norme particolari di seguito riportate, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge.</p> <p><i>21.1 Zone di rispetto stradale</i> Sono le fasce poste a protezione della viabilità secondo le disposizioni del DPR 495/92; in tali aree l'edificazione, laddove è ammessa e comunque secondo le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.G.C., deve rispettare le prescrizioni dello stesso Decreto.</p> <p>In tali aree l'Amministrazione può consentire in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse l'installazione di chioschi, edicole e impianti per la distribuzione dei carburanti, installazioni tecnologiche, segnaletica e cartellonistica stradale. A tale scopo, l'Amministrazione comunale emanerà apposita normativa, cui sarà soggetta l'autorizzazione da rilasciarsi.</p> <p>Per le aree all'interno degli svincoli e/o in prossimità di aree di svincolo evidenziate nella cartografia di piano (stralciate in sede di approvazione regionale) è ammessa un Iff = 0,03 mc/mq e per l'edificazione esistente alla data di adozione del P.R.G.C. (1985) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia (nel rispetto dei volumi e delle destinazioni d'uso preesistenti).</p> <p><i>21.2 Zone di rispetto ferroviario</i> Sono le fasce a protezione dei tracciati ferroviari ove l'edificazione, se ammessa e secondo le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.G.C., deve mantenere le distanze di cui al D.P.R. 11.7.1980 n° 753.</p> <p><i>21.3 Zone di rispetto cimiteriale</i> Sono le fasce in cui è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, secondo le leggi vigenti.</p>

ARTICOLI N.T.A. TESTO COORDINATO D.C.50/2015	NTA ADOTTATE D.C. 51/2015	NTA CON PRESCRIZIONI REGIONALI
---	------------------------------	--------------------------------

<p>dette aree è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti entro un raggio di mt 200, non oltre i percorsi viari.</p>	<p>In dette aree è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti entro un raggio di m 200; vi è consentita la costruzione di piccole strutture amovibili per attività commerciali connesse con le attività di commemorazione dei defunti.</p>	<p>In dette aree è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti entro un raggio di m 200; vi è consentita la costruzione di piccole strutture amovibili per attività commerciali connesse con le attività di commemorazione dei defunti.</p>																																																																
<p>Art.22 Norme finali In caso di discordia tra tavole diverse di piano vale l'indicazione contenuta nella tavola a scala più di dettaglio.</p>	<p>Art. 22 - Norme finali In caso di discordia tra tavole diverse di piano vale l'indicazione contenuta nella tavola a scala di maggiore dettaglio.</p>	<p>Art. 22 - Norme finali In caso di discordia tra tavole diverse di piano vale l'indicazione contenuta nella tavola a scala di maggiore dettaglio.</p>																																																																
<p>Art.23 Norma Transitoria Restano vigenti le norme che regolano gli interventi di sopraelevazione nelle zone di cui al piano particolareggiato delle aree edificate esistenti del P. di F. adottato con delibera n° 139 del 1979.</p> <p>Comparti di Tipo B - Superfici totali, Superfici standard, Superficie max copribile</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N° comparto</th> <th>Superficie Totale</th> <th>Superficie Standard</th> <th>Superficie Coperta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>33.000</td> <td>3.300</td> <td>14.050</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>52.500</td> <td>5.250</td> <td>23.625</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>41.000</td> <td>4.100</td> <td>18.450</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23.250</td> <td>2.325</td> <td>10.463</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>149.750</td> <td>14.975</td> <td>67.300</td> </tr> </tbody> </table>	N° comparto	Superficie Totale	Superficie Standard	Superficie Coperta	1	33.000	3.300	14.050	2	52.500	5.250	23.625	3	41.000	4.100	18.450	4	23.250	2.325	10.463	Totale	149.750	14.975	67.300	<p>Art. 23 - Norma Transitoria Restano vigenti fino alla loro revisione e/o sostituzione le norme che regolano gli interventi di sopraelevazione nelle zone di cui al piano particolareggiato delle aree edificate esistenti del P.D.F. adottato con delibera di C.C. n° 139 del 5.11.79 e approvato con delibera di G.R. n° 2661 dell'11.04.80.</p> <p>Comparti di Tipo B - Superfici totali, Superfici standards, Superficie max copribile</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° comparto coperto</th> <th colspan="2">Superficie</th> </tr> <tr> <th>totale</th> <th>standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>33.000</td> <td>3.300</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>52.500</td> <td>5.250</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>41.000</td> <td>4.100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23.250</td> <td>2.325</td> </tr> <tr> <td>totale</td> <td>149.750</td> <td>14.975</td> </tr> </tbody> </table>	N° comparto coperto	Superficie		totale	standard	1	33.000	3.300	2	52.500	5.250	3	41.000	4.100	4	23.250	2.325	totale	149.750	14.975	<p>Art. 23 - Norma Transitoria Restano vigenti fino alla loro revisione e/o sostituzione le norme che regolano gli interventi di sopraelevazione nelle zone di cui al piano particolareggiato delle aree edificate esistenti del P.D.F. adottato con delibera di C.C. n° 139 del 5.11.79 e approvato con delibera di G.R. n° 2661 dell'11.04.80.</p> <p>Comparti di Tipo B - Superfici totali, Superfici standards, Superficie max copribile</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° comparto coperto</th> <th colspan="2">Superficie</th> </tr> <tr> <th>totale</th> <th>standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>33.000</td> <td>3.300</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>52.500</td> <td>5.250</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>41.000</td> <td>4.100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23.250</td> <td>2.325</td> </tr> <tr> <td>totale</td> <td>149.750</td> <td>14.975</td> </tr> </tbody> </table>	N° comparto coperto	Superficie		totale	standard	1	33.000	3.300	2	52.500	5.250	3	41.000	4.100	4	23.250	2.325	totale	149.750	14.975
N° comparto	Superficie Totale	Superficie Standard	Superficie Coperta																																																															
1	33.000	3.300	14.050																																																															
2	52.500	5.250	23.625																																																															
3	41.000	4.100	18.450																																																															
4	23.250	2.325	10.463																																																															
Totale	149.750	14.975	67.300																																																															
N° comparto coperto	Superficie																																																																	
	totale	standard																																																																
1	33.000	3.300																																																																
2	52.500	5.250																																																																
3	41.000	4.100																																																																
4	23.250	2.325																																																																
totale	149.750	14.975																																																																
N° comparto coperto	Superficie																																																																	
	totale	standard																																																																
1	33.000	3.300																																																																
2	52.500	5.250																																																																
3	41.000	4.100																																																																
4	23.250	2.325																																																																
totale	149.750	14.975																																																																

(*1) Delibera Commissariale n. 68/2015 - Testo coordinato è stato adeguato prescrizioni della DGR n.5110/1994 e DGR n. 5105/1995. Per quanto attiene alle zone omogenee B1 B2 B3 si precisa che lo strumento urbanistico vigente denominato variante al PRG alle zone omogenee B1 B2 B3 Sopraelevazioni, relative NTA e standard adottata con D.C.C n. 86/1999 e approvata con DGR n.561/2005 riguarda esclusivamente gli interventi delle sopraelevazioni.

(*2) Si demanda ad un successivo procedimento e proprio provvedimento la riformulazione integrale della disposizione dell'art. 4 Titolo II e il riavvio del procedimento ex art. 16 L.R. 56/80 all'esito della nuova istruttoria tecnica.